

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)	<i>Pag.</i>	3
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	19
DIFESA (IV)	»	27
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	35
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	39
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	51
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	52
AFFARI SOCIALI (XII)	»	59
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE	»	84
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	85
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ CON- NESSE ALLE COMUNITÀ DI TIPO FAMILIARE CHE ACCOLGONO MINORI	»	86
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI	»	87

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Coraggio Italia: CI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Alternativa: Misto-A; Misto-MAIE-PSI-Facciamoeco: Misto-MAIE-PSI-FE; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Rinascimento ADC: Misto-NcI-USEI-R-AC; Misto-Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea: Misto-M-PP-RCSE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Azione-+ Europa-Radicali Italiani: Misto-A-+E-RI.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI	<i>Pag.</i>	89
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	91

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
SEDE REFERENTE:	
DL 228/2021: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. C. 3431 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
ALLEGATO (<i>Proposte emendative approvate</i>)	17

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 10 febbraio 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Giovedì 10 febbraio 2022. — Presidenza del presidente della V Commissione, Fabio MELILLI, indi del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Intervengono la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Deborah Bergamini e la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta comincia alle 14.35.

DL 228/2021: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

C. 3431 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 febbraio 2022.

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte innanzitutto che nell'odierna riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite si è convenuto di sconvocare la seduta prevista per domani mattina, e di riprendere l'esame sul provvedimento nel pomeriggio di lunedì 14 febbraio.

Fa presente che, in tale contesto si è altresì convenuto di chiedere al Presidente della Camera uno slittamento della data di avvio della discussione in Assemblea sul provvedimento.

Comunica che i deputati D'Ettore, Pettarin e Rizzone sottoscrivono le proposte emendative Topo 16.8 e Gregorio Fontana 18.031 e che i deputati D'Ettore e Rizzone sottoscrivono la proposta emendativa Tonelli 2.06; il deputato D'Ettore sottoscrive l'emendamento Bartolozzi 3.2; la deputata Bartolozzi sottoscrive l'emendamento Ferro 1.57; la deputata Palmisano sottoscrive l'emendamento Aresta 9.147.

Avverte altresì che sono stati ritirati, prima dell'inizio della seduta, gli emendamenti Tucci 1.93, Iezzi 1.116, Ferraresi

1.89, Iezzi 1.61, Galizia 1.92, Di Muro 1.117, Tonelli 2.33, Ribolla 16.21, Iezzi 16.28, Pattassini 16.32, Gastaldi 18.18, Gastaldi 18.015, De Lorenzo 19.04 e Lucchini 23.016.

Ricorda che, come concordato in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta odierna saranno avviate le votazioni sulle proposte emendative segnalate dai gruppi, (https://www.camera.it/_dati/leg18/lavori/bollet/202201/emendamenti/html/0105/3431/3431s.htm) a partire da quelle riferite agli articoli da 16 a 23, nonché agli articoli 1 e 2.

Daniela TORTO (M5S), *relatrice per la V Commissione*, anche a nome della relatrice Bordonali, in merito alle proposte emendative riferite all'articolo 16, esprime parere contrario sull'emendamento Maschio 16.19. Propone di accantonare l'emendamento Costa 16.26. Esprime parere contrario sull'emendamento Maschio 16.20. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Fassina 16.9 e Pella 16.38. Propone di accantonare gli identici emendamenti Topo 16.8, Bazoli 16.31, Corneli 16.24, Schullian 16.25, Vitiello 16.7, Milanato 16.37, Navarra 16.14 e Cavandoli 16.29 e l'emendamento Colletti 16.27. Formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli identici emendamenti Marco Di Maio 16.4, Paolo Russo 16.36 e Montaruli 16.33 e dell'emendamento Ceccanti 16.1. Propone di accantonare l'emendamento Verini 16.13. Passando alle proposte emendative riferite all'articolo 17, propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Palmieri 17.02. Passando alle proposte emendative riferite all'articolo 18, propone di accantonare l'emendamento Cillis 18.17. Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Marco Di Maio 18.8 e Montaruli 18.21, sugli identici emendamenti Incerti 18.5, Gadda 18.9 e Spina 18.25 e sull'emendamento Anna Lisa Baroni 18.24. Propone di accantonare gli articoli aggiuntivi Marco Di Maio 18.06, Golinelli 18.016, Ubaldo Pagano 18.07, Navarra 18.08, Molinari 18.021, Spina 18.025, Cenni 18.030, Gregorio Fontana 18.031 e Schullian 18.01. Passando alle proposte emendative riferite all'articolo 19, propone

di accantonare gli emendamenti Lupi 19.3 e D'Ettore 19.4, nonché gli articoli aggiuntivi Magi 19.05 e D'Ettore 19.06 e 19.07. Passando alle proposte emendative riferite all'articolo 20, propone di accantonare l'emendamento Bitonci 20.6. Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Trano 20.05. Esprime parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Calabria 20.020, Lucaselli 20.06 e Comaroli 20.02. Propone di accantonare gli identici articoli aggiuntivi Pella 20.022, Cestari 20.09 e Trancassini 20.015. Passando alle proposte emendative riferite all'articolo 21, propone di accantonare gli identici emendamenti Muroni 21.3, D'Attis 21.20, Labriola 21.22, De Giorgi 21.1, Fregolent 21.13, Boccia 21.17, Vianello 21.12, Emellino 21.2 e Cassese 21.18. Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo De Toma 21.036. Passando alle proposte emendative riferite all'articolo 22, propone di accantonare l'emendamento Prisco 22.7, gli identici emendamenti Raduzzi 22.2 e Billi 22.4 e gli identici emendamenti Shullian 22.8 e Zucconi 22.6. Passando alle proposte emendative riferite all'articolo 23, esprime parere contrario sugli identici articoli aggiuntivi Trano 23.05, Vallasca 23.06, Foti 23.017, Mazzetti 23.018 e Gagliardi 23.022 e sugli articoli aggiuntivi De Barba 23.04, Vallasca 23.07 e 23.08 e Trancassini 23.012.

Simona BORDONALI (LEGA), *relatrice per la I Commissione*, anche a nome della relatrice Torto, in merito alle proposte emendative riferite all'articolo 1, propone di accantonare l'emendamento Mura 1.101. Formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento Carla Cantone 1.102. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Muroni 1.18, Fornaro 1.52, Di Giorgi 1.65 e Trano 1.48. Formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli emendamenti Deidda 1.74 e Giovanni Russo 1.58. Propone di accantonare l'emendamento Cannizzaro 1.164. Formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento Montaruli 1.130. Propone di accantonare l'emendamento Gallo 1.99. Formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, de-

gli emendamenti Raciti 1.34 e Trano 1.108. Propone di accantonare l'emendamento Ubaldo Pagano 1.66. Formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli emendamenti Prisco 1.83 e Piera Aiello 1.5. Propone di accantonare gli emendamenti Comaroli 1.40 e Ubaldo Pagano 1.69, gli identici emendamenti Ubaldo Pagano 1.87, Iezzi 1.115 e Paolo Russo 1.141, nonché l'emendamento Buratti 1.59. Formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento De Menech 1.88. Propone di accantonare gli identici emendamenti Pella 1.186 e Fassina 1.187, gli identici emendamenti Pella 1.154 e Ceccanti 1.26, gli emendamenti Rizzo 1.119, Pagani 1.6 e Costa 1.105. Formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli identici emendamenti Colletti 1.106 e Forciniti 1.29, degli emendamenti Forciniti 1.30, Baldini 1.35 e Forciniti 1.31. Propone di accantonare l'emendamento Prisco 1.123. Formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento Colletti 1.107. Propone di accantonare gli emendamenti Prestigiaco 1.159, Ferro 1.57, Bruno Bossio 1.104 e Tasso 1.2. Formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento Tasso 1.1. Propone di accantonare gli emendamenti Bordo 1.32, Siracusano 1.179, Cannizzaro 1.156 e 1.157, Piccoli Nardelli 1.42, Sarro 1.146 e Tartaglione 1.174. Formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento Villarosa 1.23. Propone di accantonare gli emendamenti Sarro 1.163, Sodano 1.15 e Del Sesto 1.121. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Trancassini 1.56, Lupi 1.137 e Squeri 1.151. Formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento Montaruli 1.135. Propone di accantonare l'emendamento Giacometto 1.145. Formula un invito al ritiro dell'emendamento Pella 1.147. Propone di accantonare gli identici articoli aggiuntivi Iezzi 1.013, Pezzopane 1.07, Pella 1.026 e Ruffino 1.037. Formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli articoli aggiuntivi Ciaburro 1.016 e Rizzetto 1.018. Propone di accantonare

gli articoli aggiuntivi Rizzetto 1.019 e D'Attis 1.030. Passando alle proposte emendative riferite all'articolo 2, esprime parere favorevole sull'emendamento Prisco 2.23. Formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento Prisco 2.24. Propone di accantonare l'emendamento Lovecchio 2.27. Formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli identici emendamenti Ruffino 2.4, Miceli 2.22, Manzo 2.28, Prisco 2.39 e Pella 2.41. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Enrico Borghi 2.5 e Tonelli 2.35, nonché sugli identici emendamenti Pagani 2.7 e Silvestroni 2.21. Propone di accantonare gli emendamenti Tonelli 2.30 e Giuliano 2.29, nonché gli articoli aggiuntivi Tonelli 2.06, Pagani 2.03, Ruggiero 2.05 e D'Attis 2.08.

La sottosegretaria Deborah BERGAMINI esprime parere conforme a quello delle relatrici.

Fabio MELILLI, *presidente*, dispone, pertanto, l'accantonamento dell'emendamento Costa 16.26, degli identici emendamenti Topo 16.8, Bazoli 16.31, Corneli 16.24, Schullian 16.15, Vitiello 16.7, Milanato 16.37, Navarra 16.14 e Cavandoli 16.29, dell'emendamento Colletti 16.27, dell'emendamento Verini 16.13, dell'articolo aggiuntivo Palmieri 17.02, dell'emendamento Cillis 18.17, degli articoli aggiuntivi Marco Di Maio 18.06, Golinelli 18.016, Ubaldo Pagano 18.07, Navarra 18.08, Molinari 18.021, Spena 18.025, Cenni 18.030, Gregorio Fontana 18.031 e Schullian 18.01, degli emendamenti Lupi 19.3 e D'Ettore 19.4, degli articoli aggiuntivi Magi 19.05 e D'Ettore 19.06 e 19.07, dell'emendamento Bitonci 20.6, degli identici articoli aggiuntivi Pella 20.022, Cestari 20.09 e Trancassini 20.015, degli identici emendamenti Muroli 21.3, D'Attis 21.20, Labriola 21.22, De Giorgi 21.1, Fregolent 21.13, Boccia 21.17, Vianello 21.12, Emellino 21.2 e Cassese 21.18, dell'emendamento Prisco 22.7, degli identici emendamenti Raduzzi 22.2 e Billi 22.4, degli identici emendamenti Shullian 22.8 e Zucconi 22.6, dell'emendamento Mura 1.101, dell'emendamento Cannizzaro 1.164, dell'emendamento Gallo 1.99,

degli emendamenti Ubaldo Pagano 1.66, Comaroli 1.40 e Ubaldo Pagano 1.69, degli identici emendamenti Ubaldo Pagano 1.87, Iezzi 1.115 e Paolo Russo 1.141, nonché dell'emendamento Buratti 1.59, degli identici emendamenti Pella 1.186 e Fassina 1.187, degli identici emendamenti Pella 1.154 e Ceccanti 1.26, degli emendamenti Rizzo 1.119, Pagani 1.6, Costa 1.105, Prisco 1.123, Prestigiacoמו 1.159, Ferro 1.57, Bruno Bossio 1.104, Tasso 1.2, Bordo 1.32, Siracusano 1.179, Cannizzaro 1.156 e 1.157, Piccoli Nardelli 1.42, Sarro 1.146, Tartaglione 1.174, Sarro 1.163, Sodano 1.15, Del Sesto 1.121, Giacometto 1.145, nonché degli identici articoli aggiuntivi Iezzi 1.013, Pezzopane 1.07, Pella 1.026 e Ruffino 1.037, degli articoli aggiuntivi Rizzetto 1.019 e D'Attis 1.030, dell'emendamento Lovecchio 2.27, degli emendamenti Tonelli 2.30 e Giuliano 2.29, nonché degli articoli aggiuntivi Tonelli 2.06, Pagani 2.03, Ruggiero 2.05 e D'Attis 2.08.

Avverte, infine, che il gruppo Italia Viva ha ritirato tutte le proposte emendative sulle quali le relatrici e il Governo hanno formulato un invito al ritiro o espresso parere contrario, vale a dire le proposte emendative Baldini 1.35, Marco Di Maio 16.4 e 18.8, Gadda 18.9 e Del Barba 23.04.

Emanuele PRISCO (FDI), illustrando l'emendamento Maschio 16.9, evidenzia che esso è volto a rendere stabile la disciplina finalizzata all'avvio del processo telematico, consentendo al giudice di decidere da remoto, a prescindere dalla situazione di emergenza causata dalla pandemia. A suo avviso, tale proposta emendativa, inserendosi nella normativa recentemente approvata dal Parlamento, è volta a dare maggiore certezza e stabilità agli operatori del diritto.

Andrea COLLETTI (MISTO-A) sottoscrive l'emendamento Maschio 16.19.

Le Commissioni respingono l'emendamento Maschio 16.19.

Emanuele PRISCO (FDI), illustrando l'emendamento Maschio 16.20, evidenzia che esso è volto a prorogare ulteriormente,

rispetto a quanto già previsto dal testo in esame, le disposizioni in materia di processo civile e penale di cui all'articolo 16, comma 1. Segnala che, anche in questo caso, come per l'emendamento precedente, la proposta emendativa punta a dare maggiore organicità alle scelte operate dal legislatore in materia di giustizia.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Maschio 16.20 ed approvano gli identici emendamenti Fassina 16.9 e Pella 16.38 (*vedi allegato*).

Emanuele PRISCO (FDI), illustrando l'emendamento Montaruli 16.33, evidenzia che esso è volto a cancellare le sanzioni per tardivo pagamento dei tributi locali e del canone patrimoniale unico. In proposito, ritiene che, nel momento di grave difficoltà economica che il nostro Paese sta attraversando a causa della crisi energetica, tale proposta emendativa risponde alle esigenze dei cittadini e delle imprese.

Paolo TRANCASSINI (FDI) rileva che gli emendamenti in esame attengono a un tema molto serio e meritevole di approfondimento, la cui importanza è avvertita non soltanto da Fratelli d'Italia, come testimoniato dalla presentazione di identiche proposte emendative anche da parte di altri gruppi del centrodestra nonché di Italia Viva.

A fronte dell'elevato numero di proposte emendative accantonate giudica incomprensibile che non si sia ritenuto opportuno un ulteriore approfondimento anche sugli emendamenti in esame ed esprime la propria preoccupazione, anche per quanto riguarda il seguito dell'esame, per il parere contrario espresso.

Rileva come il tema delle cartelle esattoriali sia estremamente delicato e ritiene che il rifiuto di affrontare tale tema sarebbe incomprensibile per i cittadini.

Sottolinea peraltro come la scelta di esprimere parere contrario sia miope anche dal punto di vista finanziario, in quanto gli emendamenti in esame prevedono che le sanzioni e gli interessi non si applichino ai pagamenti tardivi effettuati entro il 30 giu-

gno, al fine di incentivare i contribuenti a regolarizzare la propria posizione entro tale data.

Alla luce di tali considerazioni, e considerata altresì la fase di grave difficoltà economica in cui versano le imprese nella fase attuale, chiede l'accantonamento degli emendamenti in esame al fine di un ulteriore approfondimento.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Paolo Russo 16.36 e Montaruli 16.33.

Fabio MELILLI (PD), *presidente*, avverte che l'emendamento Ceccanti 16.1 è stato ritirato dal presentatore.

Paolo TRANCASSINI (FDI), intervenendo sull'emendamento Montaruli 18.21, di cui è cofirmatario, rileva come esso preveda la proroga al 1° gennaio 2023 del termine per l'adozione dei decreti ministeriali di attuazione della disciplina sul monitoraggio delle operazioni di carico e scarico delle farine di cereali.

Sottolinea come l'emendamento in esame recepisca le proposte provenienti dalla filiera della trasformazione dei cereali, la cui importanza nell'ambito del settore agroalimentare e dell'intero sistema produttivo del nostro Paese è evidente.

Chiede pertanto l'accantonamento dell'emendamento in esame affinché, anche attraverso un'eventuale riformulazione, possano essere individuate soluzioni che vadano incontro alle esigenze del settore.

Fabio MELILLI (PD), *presidente*, concorda il Governo e le relatrici, dispone l'accantonamento dell'emendamento Montaruli 18.21, nonché, vertendo su materia analoga, degli identici emendamenti Incerti 18.5 e Spina 18.25.

Le Commissioni respingono l'emendamento Anna Lisa Baroni 18.24.

Raffaele TRANO (MISTO-A), intervenendo sul suo articolo aggiuntivo 20.05, rileva come esso sia volto a prevedere la proroga di sei mesi del Fondo di garanzia

per le piccole e medie imprese, in considerazione del fatto che il valore di tale Fondo ammonta a 225 miliardi, cifra che evidenzia anche lo stato di sofferenza delle imprese.

Sottolinea come le imprese abbiano fatto ampio ricorso a tale strumento finanziario e come esso debba continuare a svolgere la propria attività, anche in considerazione della revisione al ribasso da parte dell'Istat delle previsioni sulla crescita del PIL, a causa dell'aumento del costo dell'energia, dell'interruzione delle forniture, della ripresa dell'inflazione e della diminuzione della propensione al consumo a causa del protrarsi dell'emergenza sanitaria.

Sottolinea, a conferma della gravità della situazione, come anche il quotidiano *La Repubblica*, notoriamente allineato alle posizioni del Governo, abbia parlato di una tempesta perfetta per le imprese.

Dichiara, quindi, di non comprendere le ragioni del parere contrario su una proposta volta a dare alle imprese sei mesi di respiro, evitando che esse, a causa dell'aumento del costo delle materie prime e dell'esposizione nei confronti delle banche, finiscano per scomparire.

Rivolge un appello ai componenti delle Commissioni affinché comprendano l'estrema importanza del tema posto e chiede l'accantonamento dell'emendamento in esame o, in subordine, di conoscere le ragioni del parere contrario.

Giudica incomprensibile l'atteggiamento del Governo, che sembra volto a far fallire il sistema produttivo italiano per poi svenere le imprese ai competitori stranieri, ad esempio francesi, come è già accaduto.

Stigmatizza con forza la disattenzione dei rappresentanti del Governo presenti alla seduta e l'atteggiamento di strafottenza da parte di chi siede al banco della Presidenza.

Fabio MELILLI (PD), *presidente*, invita il deputato Trano a utilizzare un linguaggio adeguato e rileva come i rappresentanti del Governo potranno rispondere alle sue osservazioni al termine dell'intervento.

Raffaele TRANO (MISTO-A) ribadisce la richiesta di chiarire le ragioni del parere contrario.

La sottosegretaria Alessandra SARTORE, dopo aver assicurato di aver seguito con attenzione l'intervento del deputato Trano, rileva come il parere contrario derivi da un lato dalla mancata quantificazione degli oneri finanziari e dall'altro dall'inidoneità delle coperture proposte.

Francesco FORCINITI (MISTO-A) rileva come qualora il parere contrario sia effettivamente motivato dalle ragioni esposte dalla rappresentante del Governo non dovrebbero esservi difficoltà ad accogliere la richiesta di accantonamento al fine di un ulteriore approfondimento.

Ritiene, infatti, che qualora vi sia la volontà politica di venire incontro al mondo delle piccole e medie imprese, differenziandosi dal Presidente del Consiglio dei ministri il quale nutre notoriamente nei confronti di tale mondo un vero e proprio odio, non sia difficile individuare le coperture idonee.

Andrea COLLETTI (MISTO-A) ritiene logicamente contraddittoria la motivazione addotta a sostegno del parere contrario, facendosi contestualmente in essa riferimento alla mancata quantificazione degli oneri e all'inidoneità delle coperture.

Dopo aver rilevato come la quantificazione degli oneri possa essere ricavata dal precedente provvedimento di proroga, invita a prendere consapevolezza della situazione di grave difficoltà che stanno attraversando gli operatori economici, per molti dei quali, ad esempio nel settore della ristorazione, risulta più conveniente chiudere l'attività per alcuni mesi, data l'insostenibilità non soltanto dei costi fissi ma anche di quelli variabili, a causa dell'aumento del costo dell'energia.

Richiama il ruolo insostituibile per il Paese svolto dal tessuto delle piccole e medie imprese, che creano lavoro, non delocalizzano e pagano le imposte e i contributi previdenziali e assistenziali.

Sottoscrive, quindi, l'articolo aggiuntivo Trano 20.05

Raffaele TRANO (MISTO-A) chiede al Governo di chiarire se vi sia o meno la volontà politica di estendere la proroga del fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese. Si chiede, infatti, per quale ragione – se il problema, a detta del Governo, riguarda solo la copertura – non vi siano margini per l'accantonamento del suo articolo aggiuntivo 20.05.

La sottosegretaria Alessandra SARTORE ribadendo il parere contrario del Governo sull'articolo aggiuntivo Trano 20.05, rileva che, indipendentemente dalla quantificazione, il problema è rappresentato da una copertura inadeguata e dal fatto che l'intervento previsto da tale proposta emendativa appare molto oneroso.

Paolo TRANCASSINI (FDI), nel sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Trano 20.05, auspica una riflessione ulteriore del Governo – al quale rivolge comunque un ringraziamento per la disponibilità al confronto mostrata – considerata la centralità del tema in discussione.

Daniela TORTO (M5S), *relatrice per la V Commissione*, accoglie la proposta di accantonare l'articolo aggiuntivo Trano 20.05.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Trano 20.05.

Prende atto che il deputato Ubaldo Pagano nonché i componenti del gruppo del PD sottoscrivono l'articolo aggiuntivo Comaroli 20.02, che la deputata Manzo nonché i deputati del gruppo M5S sottoscrivono l'articolo aggiuntivo Calabria 20.020 e che i deputati Trano, Colletti, Raduzzi e Forciniti sottoscrivono l'articolo aggiuntivo Lucaselli 20.06.

Le Commissioni approvano gli identici articoli aggiuntivi Calabria 20.020, Lucaselli 20.06 e Comaroli 20.02 (*vedi allegato*).

Paolo TRANCASSINI (FDI) illustrando l'articolo aggiuntivo De Toma 21.036, di cui è cofirmatario, ne auspica l'accantonamento, riguardando il tema importante del rinnovo delle concessioni per il commercio nelle aree pubbliche. Non comprende il parere contrario su una proposta emendativa volta a rilanciare un settore strategico dell'economia che è stato particolarmente colpito dalla crisi epidemiologica.

Flavio DI MURO (LEGA), osservato che il tema posto dall'articolo aggiuntivo De Toma 21.036 è condivisibile, si dichiara convinto che il Governo non intenda eludere la questione, avendo espresso parere contrario probabilmente per la particolare formulazione della proposta emendativa, che appare suscettibile di recare problemi ad alcuni comuni, o fondandosi sulla considerazione che sarebbe opportuno trattare la questione in un altro strumento normativo, tra cui il « decreto concorrenza », attualmente all'esame del Senato.

Stefano FASSINA (LEU), dopo aver ricordato che il settore interessato è escluso dall'applicazione della direttiva *Bolkestein* e che su tale argomento è già in corso una discussione al Senato, auspica il ritiro dall'articolo aggiuntivo De Toma 21.036, in vista della presentazione di un ordine del giorno che metta in evidenza la questione, evidenziando il primato della normativa nazionale. Ricorda, infatti, che su tale tema vige una legge dello Stato, con la quale i pareri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato appaiono in conflitto.

Paolo TRANCASSINI (FDI) ritiene opportuno accantonare l'articolo aggiuntivo De Toma 21.036, anche per comprendere se vi siano margini per una piena condivisione di un ordine del giorno sul punto e la conseguente accettazione da parte del Governo.

Daniela TORTO (M5S), *relatrice per la V Commissione*, accoglie la proposta di accantonamento dell'articolo aggiuntivo De Toma 21.036.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo De Toma 21.036.

Emanuele PRISCO (FDI), illustrando l'articolo aggiuntivo Foti 23.017, di cui è cofirmatario, auspica un cambiamento del parere delle relatrici e del Governo su di esso.

Raffaele TRANO (MISTO-A) illustrando il suo articolo aggiuntivo 23.05, evidenzia che esso mira ad estendere l'efficacia degli incentivi per la valorizzazione edilizia, favorendo processi di rigenerazione urbana, in chiave energetica e antisismica, e interventi di sostituzione edilizia.

Le Commissioni respingono gli identici articoli aggiuntivi Trano 23.05, Vallascas 23.06, Foti 23.017, Mazzetti 23.018 e Gagliardi 23.022.

Raffaele TRANO (MISTO-A) illustrando l'articolo aggiuntivo Vallascas 23.07, di cui è cofirmatario, osserva che esso è volto a prevedere la proroga di misure di agevolazione fiscale in materia di compravendita della prima casa.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Vallascas 23.07.

Raffaele TRANO (MISTO-A), illustrando l'articolo aggiuntivo Vallascas 23.08, di cui è cofirmatario, rileva che esso mira ad estendere la proroga delle agevolazioni fiscali a favore dell'acquisto della prima casa da parte dei giovani, chiedendone quantomeno l'accantonamento.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Vallascas 23.08.

Emanuele PRISCO (FDI) illustra l'articolo aggiuntivo Trancassini 23.012, di cui è cofirmatario, volto ad integrare le risorse destinate ai comuni per il finanziamento dei progetti di rigenerazione urbana, molti dei quali – pur essendo stati ammessi al bando – non risultano tuttavia allo stato cantierabili. Nel sottolineare come i pro-

getti esclusi dal finanziamento riguardino in larghissima parte quelli presentati dai comuni del Centro Nord, evidenzia come la misura proposta dal citato articolo aggiuntivo consentirebbe di determinare un positivo *shock* sistemico nella realizzazione di opere pubbliche anche di piccole dimensioni, che spesso risultano anche di più agevole esecuzione, in sinergia con le risorse all'uopo stanziare anche dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ed applicando le norme di semplificazione procedurale ed amministrativa di recente introduzione nel nostro ordinamento. Invita pertanto il Governo e la maggioranza a compiere un ulteriore approfondimento sulla tematica affrontata dalla proposta emendativa in esame, accantonando l'articolo aggiuntivo Trancassini 23.012.

Augusta MONTARULI (FDI) richiama l'attenzione dei membri delle Commissioni riunite, ed in particolare di quelli appartenenti al gruppo della Lega Nord, sulla rilevante tematica oggetto dell'articolo aggiuntivo Trancassini 23.012, di cui è cofirmataria, alla luce delle posizioni pubblicamente assunte dal loro capogruppo alla Camera, Riccardo Molinari, anche tramite dichiarazioni ai mezzi di informazione, con le quali ha fornito ampie rassicurazioni circa la volontà del Governo di soddisfare integralmente i progetti di rigenerazione urbana presentati dagli enti locali, ivi comprese le opere sinora ammesse al bando ma non ancora finanziate. Nell'esprimere rammarico per la totale assenza di sensibilità manifestata dai relatori e dal Governo sulla delicata tematica affrontata dall'articolo, aggiuntivo Trancassini 23.012, auspica pertanto possa esservi un ripensamento del parere contrario in precedenza formulato, evidenziando come l'esclusione dei progetti presentati sia avvenuta in applicazione del cosiddetto indice di vulnerabilità, che appare oramai evidentemente inadeguato a rappresentare le reali esigenze dei singoli territori ed ha viceversa determinato una vistosa distorsione nella ripartizione delle risorse tra i comuni delle diverse aree del Paese.

Fabio MELILLI, *presidente*, si limita ad osservare che in ipotesi è naturalmente nella facoltà dei relatori o del Governo intervenire sul tema oggetto dell'articolo aggiuntivo Trancassini 23.012, eventualmente tramite la presentazione di apposite proposte emendative.

Paolo TRANCASSINI (FDI) tiene a precisare che, essendo quello del rifinanziamento delle risorse destinate ai progetti comunali di rigenerazione urbana un tema in questa sede posto esclusivamente dal gruppo di Fratelli d'Italia con la presentazione dell'articolo aggiuntivo 23.012 a sua prima, la cui approvazione costituirebbe un notevole volano per l'intera economia nazionale e i cui oneri risultano provvisti di adeguata copertura finanziaria, qualora vi fosse da parte del Governo e della sua maggioranza parlamentare l'intenzione di aderire alle finalità dello stesso, ciò non potrebbe che avvenire, per una elementare forma di rispetto istituzionale, attraverso la riformulazione della predetta proposta emendativa 23.012 a sua prima firma. In tale quadro, invita pertanto i relatori e i rappresentanti del Governo a valutare attentamente la possibilità di procedere all'accantonamento dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 23.012.

Massimo BITONCI (LEGA) ricorda che nella seduta di ieri la Camera ha approvato a larghissima maggioranza le abbinare mozioni in materia di investimenti per i progetti di rigenerazione urbana, impegnando chiaramente il Governo a finanziare anche i progetti al momento esclusi dai fondi in applicazione del discutibile indice di vulnerabilità sociale, avulso da qualsivoglia valutazione di ordine qualitativo, evidenziando come peraltro sulla predetta questione sia già in avanzato stato di interlocuzione il confronto tra il Governo medesimo e i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI. Tanto premesso, nel rammentare come i progetti esclusi dal finanziamento attonano in larghissima prevalenza a quelli presentati da comuni ubicati nel Centro Nord del nostro Paese, auspica che, attesa la rilevanza del tema, se non nell'ambito

del presente provvedimento, possa più verosimilmente addivenirsi ad una soluzione nel senso sopra indicato nell'esame del decreto-legge n. 4 del 2022 cosiddetto « Ristori-ter », il cui iter è attualmente in corso presso il Senato, introducendo in quella sede anche i necessari criteri correttivi alla distorta ripartizione delle risorse complessivamente destinate ai progetti di rigenerazione urbana da parte dei comuni.

Roberto PELLA (FI), associandosi integralmente alle considerazioni svolte dal deputato Bitonci e ricordando come nella seduta di ieri la Camera abbia approvato a larghissima maggioranza e con l'astensione del gruppo di Fratelli d'Italia le abbinare mozioni in materia di investimenti per i progetti di rigenerazione urbana, auspica che in sede di conversione del citato decreto-legge n. 4 del 2022 possano essere introdotte al Senato specifiche disposizioni nel senso del rifinanziamento dei progetti allo stato esclusi, tramite scorrimento delle graduatorie previste dai bandi. Nel sottolineare come pertanto sulla tematica in questione vi sia la più completa attenzione da parte dei gruppi tanto di Forza Italia quanto della Lega, come dimostra un emendamento da lui stesso presentato ed approvato all'ultimo disegno di legge di bilancio, volto per l'appunto a rifinanziare i progetti comunali di rigenerazione urbana in misura pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022, ricorda conclusivamente che anche nel corso dell'audizione di ieri presso la Commissione bilancio della Camera del presidente dell'ANCI, Antonio De Caro, nell'ambito dell'esame della Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è stata richiamata l'opportunità di procedere quanto prima ad una profonda revisione dei criteri di riparto delle risorse a tal fine destinate.

Ubaldo PAGANO (PD), nel richiamare anch'egli le considerazioni emerse nel corso della citata audizione di ieri del presidente dell'ANCI, osserva che l'attuale ripartizione delle risorse destinate ai progetti comunali di rigenerazione urbana è legata ad un preciso finanziamento previsto in legge di

bilancio, che prescinde dalle risorse al riguardo stanziare anche nel PNRR. Pur condividendo in linea di massima l'opportunità di procedere ad una revisione del cosiddetto indice di vulnerabilità sociale, ad esempio ad esso sostituendo l'indice di deprivazione, ritiene tuttavia imprescindibile che la politica adotti criteri di ponderazione delle risorse tra i diversi territori, ponendo comunque prevalente attenzione a quelli maggiormente svantaggiati, in modo da evitare dannose distorsioni, quale quella che si è di recente registrata in sede di pubblicazione del bando per i progetti di ricerca, in base al quale circa l'80 per cento delle risorse in proposito complessivamente stanziare dal PNRR sono andate a beneficio esclusivo di enti di ricerca operanti nel Nord Italia. In linea generale, osserva infine che la destinazione prioritaria di risorse alle regioni o ai comuni del nostro Mezzogiorno attiene solo ai cosiddetti fondi territorializzabili, che rappresentano peraltro solo una quota degli stanziamenti complessivi del PNRR.

Emanuele PRISCO (FDI), nel richiamarsi alle considerazioni in precedenza già espresse e non potendo fare a meno di rimarcare una certa divergenza di vedute sul tema della rigenerazione urbana tra le diverse forze politiche dell'attuale maggioranza di Governo, ritiene che il preciso indirizzo scaturente dalle abbinare mozioni in materia di investimenti per i progetti di rigenerazione urbana approvate nella seduta di ieri dalla Camera dei deputati potrebbe a suo avviso già trovare recepimento in sede di conversione del presente decreto-legge, eventualmente proprio tramite una riformulazione dell'articolo aggiuntivo Trancassini 23.012, con la condivisione anche degli altri gruppi parlamentari. In tale quadro, propone pertanto di accantonare la predetta proposta emendativa, se non altro al fine di mantenere comunque aperta una possibilità di intervento nella malaugurata ipotesi in cui, diversamente da quanto ad esempio prospettato dall'onorevole Bitonci, al Senato non si dovesse essere in grado di approvare specifiche disposizioni nel senso richiesto durante l'esame del decreto-legge n. 4 del 2022, cosiddetto Ristori-ter.

Paolo TRANCASSINI (FDI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 23.012, nel sottolineare la condivisione della posizione di Fratelli d'Italia da parte della generalità dei gruppi, chiede di accantonare la proposta emendativa, tenuto conto che è emerso nel dibattito che il Governo sta cercando di reperire le risorse necessarie a copertura.

Nell'affermare inoltre che è compito dell'opposizione rilevare le contraddizioni presenti nella maggioranza che paralizzano l'approvazione di misure tempestive, evidenzia le posizioni differenti sul tema illustrate in precedenza dai colleghi di maggioranza.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Trancassini 23.012.

Fabio MELILLI, *presidente*, prende atto che i presentatori ritirano l'emendamento Carla Cantone 1.102.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Muroni 1.18, Fornaro 1.52, Di Giorgi 1.65 e Trano 1.48 (*vedi allegato*).

Emanuele PRISCO (FDI), illustrando l'emendamento Deidda 1.74, evidenzia che è volto a prorogare al 31 dicembre 2022 i contratti del personale militare impegnato nelle attività di contrasto alla pandemia. Nel ricordare che si tratta di medici, infermieri, biologi che hanno risposto alle necessità della campagna vaccinale, operando anche nelle aree colpite dal sisma, invita ad approvare la proposta emendativa per riconoscenza nei confronti del loro impegno e per evitare di ritornare alla situazione di carenza di personale sanitario sussistente prima della pandemia.

Le Commissioni respingono l'emendamento Deidda 1.74.

Emanuele PRISCO (FDI), illustrando l'emendamento Giovanni Russo 1.58, sottolinea che anche tale proposta emendativa, come la precedente, propone di prorogare al 31 dicembre 2022 i contratti del personale militare assunto per contrastare la pandemia. Quindi, per le ragioni già illu-

strate, fa presente l'opportunità di evitare che tale personale rimanga senza occupazione, dopo aver contribuito con merito alla realizzazione dei servizi erogati dallo Stato durante la crisi pandemica.

Paolo TRANCASSINI (FDI), nell'associarsi alle osservazioni del collega Prisco, sottolinea l'irrazionalità dei provvedimenti del Governo che, da un lato, non rinnova i contratti al personale militare impiegato nella campagna di contrasto alla pandemia come se presupponesse l'avvenuta cessazione del contagio, mentre, nello stesso tempo, proroga lo stato di emergenza e l'applicazione delle misure restrittive.

Le Commissioni respingono l'emendamento Giovanni Russo 1.58.

Augusta MONTARULI (FDI) chiede ai relatori e al Governo di rivalutare il parere che hanno espresso sul suo emendamento 1.130 concernente la proroga del raddoppio del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito.

Le Commissioni respingono l'emendamento Montaruli 1.130.

Fabio MELILLI, *presidente*, prende atto che i presentatori ritirano l'emendamento Raciti 1.34.

Raffaele TRANO (MISTO-A), nell'illustrare il suo emendamento 1.108, fa presente che esso è volto a consentire lo scorrimento delle graduatorie dei candidati risultati idonei nei concorsi per ufficiali dell'esercito. Evidenzia che, nonostante si tratti di giovani qualificati con competenze specifiche nel settore militare che hanno superato prove di concorso selettive nel periodo della pandemia, non vengono assunti per motivi burocratici, a differenza che altri corpi militari, come la Guardia di Finanza, che invece prevedono tale scorrimento.

Le Commissioni respingono l'emendamento Trano 1.108.

Emanuele PRISCO (FDI), illustrando il suo emendamento Prisco 1.83, chiede ai relatori e al Governo quale sia la ragione del parere contrario. Nel rammentare la necessità di un numero di personale adeguato per contrastare le rivolte delle carceri e le aggressioni degli agenti da parte dei detenuti, ricorda che, in passato, proprio con decreti-legge di proroga termini sono state autorizzate le assunzioni mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei.

Nel far presente che l'accordo concluso quasi all'unanimità tra il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e i sindacati della polizia penitenziaria ha previsto la necessità di procedere ad assunzioni di personale nel tempo più breve possibile, ritiene che sia inevitabile autorizzare lo scorrimento della graduatoria degli idonei del concorso indetto nel 2020, poiché le nuove procedure concorsuali bandite procedono con lentezza a causa delle prescrizioni adottate durante della pandemia. Nell'affermare che il blocco delle assunzioni risulta coerente con la politica di favore verso i provvedimenti cosiddetti svuota-carceri sostenuta dalla Ministra Cartabia, si appella alle forze di maggioranza che non la condividono affinché sostengano la sua proposta emendativa.

Le Commissioni respingono l'emendamento Prisco 1.83.

Raffaele TRANO (MISTO-A), illustrando l'emendamento Piera Aiello 1.5, evidenzia che esso è volto a consentire le assunzioni presso la Polizia penitenziaria, che negli ultimi anni ha visto ridurre drasticamente il proprio organico. Ciò, a suo avviso, ha portato al verificarsi di gravi problemi di ordine all'interno degli istituti penitenziari. Al riguardo, ritiene che la soluzione proposta dall'emendamento in esame, ossia lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico indetto a febbraio 2019, sia semplice ma efficace. Ritiene, infine, vergognoso che il Governo non intenda interve-

nire rispetto a tale problematica, in modo da garantire al personale del Corpo di Polizia penitenziaria di svolgere il proprio lavoro in sicurezza.

Le Commissioni respingono l'emendamento Piera Aiello 1.5.

Fausto RACITI, *presidente*, avverte che l'emendamento De Menech 1.88 è stato ritirato dai presentatori.

Francesco FORCINITI (MISTO-A), illustrando l'emendamento 1.29 a sua prima firma, evidenzia che esso è volto a sopprimere le disposizioni dell'articolo 1 che consentono al Presidente del Consiglio dei ministri di prorogare l'incarico dei vertici del DIS, dell'AISE e dell'AISI. In proposito, contesta anzitutto il metodo con cui il Governo ha deciso di modificare la disciplina vigente in materia. Infatti, ritiene che attribuire al Presidente del Consiglio, tramite decreto-legge, maggiore elasticità rispetto alla nomina dei vertici dei Servizi segreti rappresenti un grave danno alla democrazia parlamentare. In proposito si stupisce che il proprio gruppo sia l'unico ad avvertire l'esigenza che su un argomento così delicato si apra un dibattito parlamentare e che il Governo chiarisca le ragioni che hanno portato ad adottare tali disposizioni.

Andrea COLLETTI (MISTO-A), illustrando l'emendamento 1.106 a sua prima firma, concorda con l'onorevole Forciniti e ritiene pericoloso modificare nel senso indicato dal provvedimento in esame la normativa in materia di nomina dei vertici dei Servizi segreti. A suo avviso, infatti, la possibilità che i citati vertici possano essere prorogati discrezionalmente dal Presidente del Consiglio dei ministri di anno in anno pone gli stessi in una posizione troppo subalterna rispetto al soggetto che li nomina, con il rischio che essi siano tentati di perseguire interessi particolari piuttosto che gli interessi del Paese.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Colletti 1.106 e Forciniti 1.29.

Francesco FORCINITI (MISTO-A), illustrando l'emendamento 1.30 a sua prima firma, evidenzia che esso è volto a sopprimere le disposizioni dell'articolo 1 che prorogano per un anno le cariche di vertice della Difesa. Anche in questo caso ribadisce le considerazioni già svolte in merito all'emendamento 1.29 a sua prima firma sul metodo con cui il Governo ha deciso di modificare la disciplina relativa alla nomina dei vertici dei Servizi segreti. A suo avviso, ciò si inserisce in una serie di provvedimenti limitativi della libertà e della democrazia che costituiscono una grave deriva.

Andrea COLLETTI (MISTO-A), intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento Forciniti 1.30, segnala un errore di tecnica legislativa poiché, a suo avviso, le disposizioni che tale proposta emendativa intende sopprimere non sono coerenti con il contenuto del provvedimento poiché non contengono proroghe di termini legislativi. In proposito, ritiene che tali disposizioni avrebbero dovuto essere stralciate dal testo già in occasione dell'esame preliminare del suo contenuto da parte del Presidente della Repubblica.

Le Commissioni respingono l'emendamento Forciniti 1.30.

Catello VITIELLO (IV), con riferimento all'emendamento Baldini 1.35, già ritirato alla luce del parere reso dalle relatrici e dal Governo, sottolinea come tale proposta emendativa riguardi un tema, relativo al personale dell'Arma dei carabinieri, che sarebbe stato meritevole di maggiore considerazione.

Francesco FORCINITI (MISTO-A), illustrando il suo emendamento 1.31, rileva come, dopo essere intervenuti sul mandato dei vertici dei servizi di sicurezza e della Difesa, si voglia intervenire anche sul mandato del Comandante generale della Guardia di finanza, al fine di assecondare la volontà del Presidente del Consiglio dei ministri.

Ribadisce come si tratti di misure a suo avviso illegittimamente inserite nel provvedimento in esame, il quale dovrebbe recare esclusivamente disposizioni di proroga di termini legislativi e non norme sostanziali, e chiede di conoscere le motivazioni di tali misure, sia sotto il profilo della necessità e dell'urgenza sia sotto quello del merito.

Le Commissioni respingono l'emendamento Forciniti 1.31.

Andrea COLLETTI (MISTO-A), intervenendo sul suo emendamento 1.107, osserva come esso sia volto a sopprimere la norma che prevede la proroga del mandato del presidente del CNEL.

Osserva come il CNEL sia un ente del tutto inutile e che il suo attuale presidente di cui si propone la proroga, Tiziano Treu, è stato un esponente politico del centrosinistra, ricoprendo fra l'altro le cariche di senatore e di Ministro del lavoro.

Ricorda come il Movimento 5 Stelle abbia sostenuto una proposta di legge costituzionale per l'abolizione del CNEL presentata al Senato ma osserva come tale proposta non abbia avuto seguito, avendo il Movimento 5 Stelle preferito, anziché sopprimere il CNEL, tagliare il numero dei parlamentari, vale a dire la rappresentanza popolare.

Ricorda come il ruolo del CNEL sia sempre stato del tutto marginale e come tale organo sia stato essenzialmente utilizzato per trovare una collocazione, a spese della collettività, a ex esponenti politici.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Colletti 1.107, Tasso 1.1 e Villarosa 1.23.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Trancassini 1.56, Lupi 1.137 e Squeri 1.151 (*vedi allegato*).

Augusta MONTARULI (FDI), illustrando il suo emendamento 1.135, rileva come esso sia volto a prorogare al 31 dicembre 2024 la possibilità per i comuni di utilizzare le risorse derivanti dalla rinegoziazione dei

mutui e dall'acquisto dei titoli obbligazionari emessi.

Chiede la modifica del parere espresso, anche in considerazione del fatto che la proposta emendativa non reca oneri finanziari.

Le Commissioni respingono l'emendamento Montaruli 1.135.

Emanuele PRISCO (FDI) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Pella 1.147.

Le Commissioni respingono l'emendamento Pella 1.147.

Paolo TRANCASSINI (FDI), illustrando l'articolo aggiuntivo Ciaburro 1.016, di cui è cofirmatario, rileva come esso preveda, in favore dei comuni, la proroga dei termini per le opere di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

Osserva come i comuni siano gravati da numerosi compiti relativi alla gestione dell'emergenza sanitaria e all'attuazione del PNRR e come siano in tale contesto chiamati a uno sforzo incompatibile con le risorse a disposizione. Rileva come i comuni non sono spesso in grado di rispettare le scadenze previste e perdono conseguentemente le risorse stanziare.

Dichiara di non comprendere l'atteggiamento di chiusura totale da parte del Governo sull'emendamento in esame e rileva come tale atteggiamento contraddica l'importanza che tutti riconoscono agli interventi di messa in sicurezza degli edifici.

Chiede, pertanto, l'accantonamento della proposta emendativa in esame.

La sottosegretaria Alessandra SARTORE ritiene che l'articolo aggiuntivo Ciaburro 1.016 possa essere accolto qualora sia riformulato nel senso di prevedere una proroga di tre mesi anziché di sei mesi, esprimendo in tal caso, a modifica del parere precedentemente espresso, parere favorevole sull'articolo aggiuntivo medesimo.

Fausto RACITI (PD), *presidente*, prende atto che le relatrici, a modifica del parere precedentemente espresso, si associano al

parere della rappresentante del Governo e che i presentatori dell'articolo aggiuntivo Ciaburro 1.016 ne accettano la riformulazione proposta.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Ciaburro 1.016 nel testo riformulato (*vedi allegato*).

Emanuele PRISCO (FDI), illustrando l'articolo aggiuntivo Rizzetto 1.018, di cui è cofirmatario, rileva come esso sia volto a prorogare i trattamenti di integrazione salariale e ne chiede l'accantonamento ai fini di un ulteriore approfondimento, ritenendo doveroso il compimento di uno sforzo per individuare le necessarie risorse finanziarie.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Rizzetto 1.018.

Le Commissioni approvano l'emendamento Prisco 2.23 (*vedi allegato*).

Emanuele PRISCO (FDI), illustrando il suo emendamento 2.24, sottolinea come esso sia volto a riconoscere l'estensione al personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, deceduto a causa del COVID-19, dei benefici previsti dalla normativa vigente in materia di vittime del dovere.

Ritiene si tratti di un riconoscimento doveroso, in considerazione del ruolo svolto e dei rischi corsi da tale personale soprattutto nella fase iniziale della pandemia. Osserva come, pur non potendosi stabilire per i singoli casi un nesso causale tra la prestazione lavorativa e il contagio, il numero dei contagi registrati tra gli appartenenti alle forze dell'ordine sia superiore a quello della media della popolazione.

Paolo TRANCASSINI (FDI) si associa alle considerazioni del deputato Prisco e ricorda come il tema sia stato già affrontato in sede di Commissione Bilancio e come non si sia giunti a suo avviso a una soluzione a causa di una sorte di pregiudizio ideologico.

Osserva anch'egli come, pur non potendosi accertare il nesso causale per ogni singolo caso, i decessi per Covid-19 degli appartenenti alle forze dell'ordine, nonché il contagio cui essi hanno esposto i familiari, siano facilmente riconducibili allo svolgimento dell'attività lavorativa.

Ritiene che quello proposto dall'emendamento in esame sia un doveroso atto di riconoscenza che vada al di là dei rituali applausi che pure unanimemente nelle Aule parlamentari vengono tributati agli appartenenti alle forze dell'ordine deceduti in servizio.

Le Commissioni respingono l'emendamento Prisco 2.24

Teresa MANZO (M5S) dichiara di ritirare il suo emendamento 2.28.

Emanuele PRISCO (FDI), illustrando il suo emendamento 2.39, rileva che esso mira a prorogare lo stanziamento di risorse per

il potenziamento degli interventi in materia di sicurezza urbana, con riferimento all'installazione da parte dei comuni, dei sistemi di video sorveglianza. Auspica un accantonamento di tale proposta emendativa, anche in vista di una sua possibile riformulazione, chiedendo, in alternativa, se vi sia la disponibilità ad accettare un ordine del giorno in Assemblea sul punto.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Ruffino 2.4, Miceli 2.22, Prisco 2.39 e Pella 2.41. Approvano, quindi, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Enrico Borghi 2.5 e Tonelli 2.35 (*vedi allegato*) e gli identici emendamenti Pagani 2.7 e Silvestroni 2.21 (*vedi allegato*).

Fausto RACITI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta che sarà convocata nel pomeriggio di lunedì 14 febbraio 2022.

La seduta termina alle 18.10.

ALLEGATO

**Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228,
recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (C. 3431
Governo).**

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

28-bis. All'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: « 30 settembre 2022 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2023 ».

* **1.18.** Muroni.

* **1.52.** Fornaro, Fassina.

* **1.65.** Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Lattanzio, Nitti, Rossi, Orfini, Ciampi.

* **1.48.** Trano, Costanzo.

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

28-bis. All'articolo 11-sexiesdecies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole: « 1° gennaio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° luglio 2022 ».

** **1.56.** Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

** **1.137.** Lupi.

** **1.151.** Squeri, D'Attis, Cannizzaro, Prestigiaco, Polidori, Torromino, Calabria.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Proroga termini affidamento opere messa in sicurezza edifici e territorio)

1. Al comma 143 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: « I termini di cui al primo periodo sono prorogati di tre mesi, con riferimento alle opere oggetto di contributi assegnati entro il 31 dicembre 2021, fermi restando in ogni caso i termini e le condizioni di cui al comma 139-ter ».

1.016. *(Nuova formulazione)* Ciaburro, Carretta, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2022 con le seguenti: 31 dicembre 2023.

2.23. Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, le parole: « 31 marzo 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».

* **2.5.** Enrico Borghi, Pagani, De Menech, Carè, Frailis, Losacco, Lotti.

* **2.35.** Tonelli, Di Muro, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Bi-

tonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinini, Patassini, Paternoster.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, le parole: « 30 giugno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».

**** 2.7.** Pagani, Enrico Borghi, Carè, De Menech, Frailis, Losacco, Lotti.

**** 2.21.** Silvestroni, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

ART. 16.

Al comma 3, sostituire le parole: 31 marzo 2022 con le seguenti: 30 aprile 2022. Entro il termine di cui al primo periodo il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria bandisce una procedura di interpello per il trasferimento dei componenti delle commissioni tributarie nei posti vacanti a livello nazionale, previa ricognizione dei medesimi.

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 4, comma 40, primo periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo la parola: « bandite » sono

aggiunte le seguenti: « , almeno una volta l'anno e con priorità rispetto alle procedure concorsuali, ».

* **16.9.** Fassina.

* **16.38.** Pella.

ART. 20.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

(Proroga in materia di versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive)

1. All'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: « 31 gennaio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2022 ».

* **20.020.** Calabria, Sarro, Pella, Baldino, Alaimo, Azzolina, Maurizio Cattoi, Corneli, De Carlo, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi, Lovecchio, Adelizzi, Buompane, Donno, Faro, Flati, Gallo, Gubitosa, Manzo, Misiti.

* **20.06.** Lucaselli, Prisco, Trancassini, Montaruli, Rampelli, Forciniti, Raduzzi, Trano, Colletti.

* **20.02.** Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassinini, Ceccanti, Ciampi, Fiano, Giorgis, Mauri, Pollastrini, Raciti, Ubaldo Pagano, Dal Moro, Lorenzin, Madia, Mancini, Navarra.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	19
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-07493 Boldrini: Sull'utilizzo di munizioni e armamenti di fabbricazione italiana da parte delle autorità ugandesi	19
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	22
5-07494 Delmastro Delle Vedove: Sul caso del connazionale Andrea Costantino	20
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	23
5-07495 Spadoni: Sulle iniziative per consolidare il processo di stabilizzazione della Libia ..	20
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	25

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13 alle 13.35.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 10 febbraio 2022. — Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI. — Interviene la Viceministra degli affari esteri e della cooperazione internazionale Marina Sereni.

La seduta comincia alle 14.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-07493 Boldrini: Sull'utilizzo di munizioni e armamenti di fabbricazione italiana da parte delle autorità ugandesi.

Laura BOLDRINI (PD) illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando che prima,

durante e dopo le elezioni del gennaio 2021 in Uganda si sono verificati continui episodi di violazione dei diritti umani, di inquinamento delle procedure elettorali e di violenta repressione di ogni voce di dissenso nei confronti del regime instaurato dal Yoweri Museveni, al potere ormai da trentacinque anni.

Evidenzia che le denunce contenute nell'interrogazione in titolo sono state oggetto di interventi anche da parte dell'Alto Rappresentante Borrell, dell'Ufficio dell'Alta Commissaria per i diritti umani delle Nazioni Unite, Bachelet, e di una risoluzione del Parlamento europeo, approvata l'11 febbraio 2021.

Ricordando che il *leader* dell'opposizione democratica, Bobi Wine, insieme ad altri esponenti politici ed attivisti per i diritti umani in Uganda, è stato audito il 18 gennaio scorso dal Comitato permanente sui diritti umani da lei presieduto, segnala che in quella sede è stato affermato che militari e forze dell'ordine impegnate nelle azioni violente di repressione dispongono

di munizioni, armamenti e perfino elicotteri di fabbricazione italiana.

A suo avviso, tale notizia suscita sconcerto, dal momento che la legge n. 185 del 1990 vieta l'esportazione di armamenti verso Paesi nei quali si verificano violazioni umanitarie da parte delle autorità nei confronti della popolazione civile.

Rileva che, pertanto, l'interrogazione in titolo intende ottenere dal Governo chiarimenti sulla veridicità di tali ricostruzioni.

La Viceministra Marina SERENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Laura BOLDRINI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta del Governo. Sottolineando che, a suo avviso, l'Italia non può e non deve fare sconti a nessuno nel pretendere il più rigoroso rispetto dei diritti umani, ricorda che il nostro Paese ha un'antica cultura giuridica, una Costituzione con principi di alto valore democratico ed è stato la sede, nel 1957, della firma dei Trattati di Roma istitutivi delle Comunità europee e, nel 1998, dello Statuto della Corte penale internazionale. Pertanto, «ragioni di Stato» o interessi commerciali non possono prevalere sulla sistematica violazione dei diritti umani, né il nostro Paese può limitarsi a mere dichiarazioni di principio senza che ne conseguano coerenti azioni concrete.

Rileva che, in uno scenario globale nel quale proliferano conflitti e colpi di Stato, impiego di mercenari e guerre per procura, il rispetto della legge n. 185 del 1990 rappresenta lo scudo con il quale evitare di diventare — anche inconsapevolmente — complici di dittatori, di tiranni e di guerrafondai.

Sottolinea, inoltre, l'esigenza che la nostra rete diplomatica assicuri il mantenimento di una linea di fermezza rispetto ai valori del nostro Paese. A tal proposito segnala che non solo nel corso della richiamata audizione del 18 gennaio scorso, ma anche in un recente articolo della rivista *Nigrizia* sono state mosse critiche alla linea tenuta dalla nostra sede diplomatica in Uganda. Pur non entrando nel merito di

queste riserve ed apprezzando l'impegno del Governo ad assicurare il rigoroso rispetto della normativa in materia di esportazione di armamenti, sollecita l'Esecutivo ad assumere una posizione netta ed inequivoca su quanto sta avvenendo in Uganda.

5-07494 Delmastro Delle Vedove: Sul caso del connazionale Andrea Costantino.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI) illustra l'interrogazione in titolo, ribadendo che il connazionale in titolo è tuttora detenuto senza essere stato informato, in maniera chiara e circostanziata, dei capi d'imputazione a suo carico. Inoltre, emergono gravi lacune nell'esercizio del diritto alla difesa e destano gravi preoccupazioni le sue precarie condizioni di salute. Sulla scorta di queste premesse, si chiede quali iniziative abbia adottato o intenda adottare il Governo per garantire la tutela dei diritti del nostro connazionale.

La Viceministra Marina SERENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI), replicando, si dichiara moderatamente soddisfatto della risposta del Governo, che dimostra attenzione ed impegno nei riguardi delle sorti del nostro connazionale. Tuttavia, ribadendo la gravità delle privazioni a cui egli è sottoposto — dal divieto di accedere al fascicolo di indagine e processuale, all'impossibilità di fruire dell'ora d'aria e di ottenere un ricovero medico per valutare le sue condizioni di salute — invita l'Esecutivo a valutare strategie di intervento più incisive di quanto fatto finora nei riguardi delle autorità emiratine, in grado di contrastare efficacemente qualsiasi manovra dilatoria da parte dell'autorità giudiziaria locale.

5-07495 Spadoni: Sulle iniziative per consolidare il processo di stabilizzazione della Libia.

Maria Edera SPADONI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo sottolineando che,

a seguito della decisione di rinviare le elezioni previste per il 24 dicembre scorso, il Parlamento libico è divenuto l'attore deputato a definire i prossimi passi del percorso politico e sembra orientato a subordinare le consultazioni elettorali al completamento di un processo di revisione costituzionale dalle tempistiche molto incerte, con il rischio di alimentare la crescente instabilità del Paese.

La Viceministra Marina SERENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Maria Edera SPADONI (M5S) replicando, si dichiara soddisfatta della risposta del Governo, auspicando che l'Italia giochi un ruolo primario e strategico, in accordo con i *partner* europei ed internazionali, per contribuire alla stabilizzazione della Libia:

anche in qualità di presidente del Comitato permanente sull'attuazione dell'Agenda 2030, sottolinea che uno degli Obiettivi di sviluppo sostenibile – il n. 16 – è proprio la costruzione di « società pacifiche e inclusive ».

Auspica, infine, che il Parlamento sostenga l'azione del Governo, anche attraverso l'approvazione di appositi atti di indirizzo, per contribuire ad una soluzione politica duratura della crisi, nel quadro di un impegno unitario della comunità internazionale, che è stato confermato dalla Conferenza di Parigi del 12 novembre scorso, co-presieduta da Francia e Italia.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.30.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-07493 Boldrini: Sull'utilizzo di munizioni e armamenti di fabbricazione italiana da parte delle autorità ugandesi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Non risulta che le Autorità ugandesi dispongano di munizioni ed armi di fabbricazione italiana la cui esportazione sia stata autorizzata ai sensi della legge n. 185 del 1990. Le licenze di esportazione di armi verso L'Uganda, concesse ai sensi della predetta legge negli ultimi venti anni, sono infatti soltanto tre e riguardano accessori elettronici e componenti non utilizzabili a fini di repressione violenta, per quantità ed importi estremamente limitati.

L'Uganda non figura tra i Paesi oggetto di sanzioni da parte delle Nazioni Unite, dell'Unione europea o dell'OSCE, né risulta sussistano le condizioni per un divieto generale di esportazione nei termini previsti dall'articolo 1, comma 6, lettera *d*), della legge n. 185 del 1990: ovvero « [...] gravi violazioni delle convenzioni internazionali

in materia di diritti umani, accertate dai competenti organi delle Nazioni Unite, dell'Unione europea o del Consiglio d'Europa ».

Continueremo a monitorare e a mantenere alta l'attenzione sulla situazione dei diritti umani in Uganda, con riferimento anche al rispetto dello Stato di diritto e all'esercizio delle libertà fondamentali, nell'ambito del coordinamento europeo e nei fori multilaterali.

Si assicura che l'Autorità Nazionale UAMA valuterà con estrema attenzione le nuove istanze di esportazione di armi verso l'Uganda che dovessero pervenire, con particolare riguardo ai materiali suscettibili di utilizzo ai fini di repressione interna, in linea con la Posizione Comune Europea n. 944 del 2008.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-07494 Delmastro Delle Vedove: Sul caso del connazionale Andrea Costantino.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Governo italiano, la Farnesina e la nostra Ambasciata ad Abu Dhabi hanno riservato sin dall'inizio e continuano a riservare la massima attenzione al caso di Andrea Giuseppe Costantino. L'azione nei confronti delle autorità emiratine è continua e a più livelli.

Costantino – lo ricordo – è stato arrestato il 21 marzo 2021 in un hotel di Dubai dove soggiornava con la compagna e la figlia minore, dopo essere ritornato negli Emirati Arabi Uniti per rinnovare il visto di residenza in scadenza.

Sin dalle primissime fasi, l'Ambasciata ha svolto tutti i passi possibili presso le autorità locali, attraverso contatti diretti e comunicazioni formali. Il Direttore Generale per gli Italiani all'Estero della Farnesina mantiene un costante collegamento con il legale della famiglia, si è recato in missione negli Emirati e ha incontrato a Roma la Direttrice Generale degli Affari Internazionali del Ministero dell'interno emiratino.

Sul piano politico l'azione è stata continua e ad alto livello. Il Ministro Di Maio ha sollevato il caso più volte con il proprio omologo e, da ultimo, proprio stamattina, con il Ministro dell'economia emiratino in visita a Roma. Lo stesso abbiamo fatto io e il collega Della Vedova ed altri esponenti istituzionali in ogni utile occasione. Nel rispetto delle norme locali, tutti abbiamo sottolineato il diritto del Signor Costantino a un equo processo, per arrivare il prima possibile alla conclusione di questa dolorosa vicenda.

Il nostro connazionale è stato privato della libertà e non ha potuto finora esercitare appieno il suo diritto di difesa. Ciò sta arrecando grande sofferenza a una famiglia lontana migliaia di chilometri e con limitatissimi contatti con il proprio caro e

suscita, comprensibilmente, emozione e attenzione da parte dell'opinione pubblica e di questo Parlamento.

La Farnesina ha chiesto all'Ambasciata emiratina a Roma che i diritti del nostro connazionale siano pienamente tutelati. La nostra Ambasciata ad Abu Dhabi ha portato avanti una pressante azione di sensibilizzazione nei confronti delle Autorità degli Emirati per far riconoscere il mandato legale dell'avvocato emiratino. Per molti mesi il legale non ha infatti potuto agire a tutela del suo assistito, problema superato grazie alla nostra attività di tutela consolare.

Considerati gli aspetti di sicurezza nazionale alla base della vicenda, la Procura Generale emiratina non ha invece finora concesso l'acquisizione del fascicolo da parte dell'avvocato, ad eccezione di una consultazione e copia degli atti d'accusa.

Il 12 gennaio si è tenuta la prima udienza, nel corso della quale il giudice ha letto i capi di imputazione a carico del connazionale: finanziamento del terrorismo e riciclaggio di denaro. Ieri il giudice ha rinviato l'udienza al 23 febbraio, poiché nessuno dei testimoni citati dalla Procura era presente.

Un funzionario della nostra Ambasciata ha preso parte ad entrambe le udienze – in qualità di uditore – e assisterà alle prossime. Per il tramite del Ministero degli Esteri emiratino, l'Ambasciata ha ottenuto di poter rendere visita più volte al connazionale nell'istituto penitenziario. Questi contatti diretti hanno consentito di accertarsi che il Signor Costantino si trova in condizioni psico-fisiche stabili e non allarmanti, nonostante le difficoltà causate dallo stato di detenzione e un evidente dimagrimento. Le visite dell'Ambasciata continueranno, per prestare al nostro connazionale tutta l'assistenza necessaria.

L'Ambasciata ha richiesto al Procuratore Generale di tenere conto delle esigenze mediche del signor Costantino, ricevendo rassicurazioni sulla possibilità che egli sia sottoposto a specifici accertamenti.

Proseguiremo a tutti i livelli l'azione di sensibilizzazione nei confronti delle Autorità degli Emirati Arabi per un giusto processo e il pieno rispetto del diritto di difesa del nostro connazionale.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-07495 Spadoni: Sulle iniziative per consolidare il processo di stabilizzazione della Libia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Italia continua a essere molto attiva in Libia per favorire la piena e duratura normalizzazione di un Paese la cui stabilità è cruciale non solo per l'intera regione circostante, ma anche per l'Italia e per l'Europa, date le possibili ripercussioni in termini di minaccia terroristica, sicurezza energetica e incremento dei flussi migratori irregolari. L'attentato di oggi al Premier Dbaiba, al quale va in questo frangente tutta la nostra simpatia e personale vicinanza, ribadisce ancora una volta, drammaticamente, l'urgenza della stabilizzazione della Libia.

Continuiamo a essere in prima linea per sostenere il processo politico guidato dalle Nazioni Unite, volto a riportare la pace e la stabilità in Libia quale frutto di un percorso « Libyan – led » e « Libyan – owned ».

La Conferenza di Parigi a livello di Capi di Stato e di Governo sulla Libia (12 novembre 2021), che l'Italia ha co-presieduto insieme a Francia, Germania, Libia e Nazioni Unite ha testimoniato, ancora una volta, il nostro impegno per la pacificazione del Paese e riaffermato, grazie al determinante contributo italiano, il principio di « *ownership* » libica e il sostegno della comunità internazionale per la stabilizzazione della Libia, nel solco del Processo di Berlino a guida Nazioni Unite.

Come evidenziato dagli Interroganti, nonostante i progressi raggiunti grazie alla mediazione dell'ONU che hanno portato alla fine delle ostilità e alla creazione di un Governo unificato transitorio, il processo di transizione istituzionale sta incontrando difficoltà.

Iniziative legislative unilaterali non condivise e contestate e il carattere divisivo di alcune candidature alle elezioni presidenziali hanno impedito che le consultazioni elettorali avessero luogo il 24 dicembre

2021, data stabilita dalla *Roadmap* di Tunisi.

Il rinvio delle elezioni ha aperto una fase politica complessa, in cui al momento manca una chiara prospettiva elettorale e il Governo *ad interim* sta affrontando crescenti pressioni. Poco fa il Presidente del Parlamento Aghila Saleh ha annunciato il conferimento dell'incarico di formare un nuovo Governo a Fathi Bashagha. Vi sono però tuttora molte incertezze sulle modalità del voto e sui prossimi sviluppi.

In tale delicata congiuntura, l'Italia continua a garantire il proprio sostegno all'azione delle Nazioni Unite e della Consigliera Speciale Stephanie Williams affinché non si perda di vista l'obiettivo principale dello svolgimento di elezioni libere, eque e inclusive che riteniamo debbano necessariamente poggiare su basi giuridiche solide e condivise, ed essere indette in tempi non troppo lontani, per evitare che un posticipo troppo lungo e protratto alimenti ulteriore incertezza.

Le elezioni sono infatti l'unica soluzione credibile per favorire una semplificazione dell'attuale quadro politico estremamente frammentato e contribuire così non solo a una stabilizzazione sostenibile del Paese, ma anche a soddisfare le legittime aspirazioni del popolo libico che – registrandosi in massa – ha dimostrato la propria determinazione a esprimersi in libere elezioni.

Sono questi i messaggi trasmessi dal Ministro Di Maio alla Consigliera Speciale Williams, in visita a Roma il 7 febbraio.

L'azione a livello internazionale non può prescindere da uno strettissimo coordinamento con gli attori internazionali e regionali più attivi sul dossier libico. Intendiamo proseguire la cooperazione con i partner « *like-minded* » del formato « P 3+2 » che,

oltre all'Italia, include Francia, Regno Unito, Stati Uniti (membri permanenti del Consiglio di Sicurezza) e Germania.

Paesi con cui manteniamo un'interlocuzione regolare e costante anche a livello tecnico. Continuo anche il dialogo con gli altri attori internazionali che svolgono un ruolo chiave, anche se con orientamenti talvolta distanti dai nostri.

Ciò per favorire quanto più possibile una convergenza sulle linee d'azione della comunità internazionale per favorire il completamento della transizione istituzionale e per scongiurare ulteriori divisioni del Paese.

Questo dialogo è assicurato, innanzitutto, a livello politico. La Libia figura infatti sempre in cima all'agenda degli incontri del Presidente del Consiglio Draghi e del Ministro Di Maio con i principali part-

ner europei e internazionali. Anche a livello tecnico, vi è poi un costante impegno dell'Ambasciata a Tripoli, della Farnesina e dell'inviato Speciale del Ministro per la Libia.

Imprescindibile è il raccordo con l'Unione europea, che intendiamo proseguire e rafforzare ulteriormente.

Non meno importante è il dialogo che manteniamo e intendiamo proseguire a livello bilaterale con i principali attori libici. In questa fase, nel pieno rispetto della sovranità delle istituzioni libiche, sarà essenziale incoraggiare tutte le parti affinché non si perda di vista l'obiettivo delle elezioni e venga definita quanto prima una tabella di marcia chiara e condivisa che consenta di andare al voto in tempi brevi e con un quadro giuridico certo.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	27
Disciplina del volo da diporto o sportivo. Testo unificato C. 2493 e abbinate (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	27
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	31
RISOLUZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	28
7-00734 Roberto Rossini: Sulle iniziative da adottare per la semplificazione della procedura di autorizzazione alla sottoscrizione di contratti di sponsorizzazione per gli atleti militari (<i>Discussione e rinvio</i>)	28
INTERROGAZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	29
5-02208 Roberto Rossini: Sulle iniziative da adottare da parte del Ministero della difesa per la razionalizzazione e l'ottimizzazione degli spazi destinati all'archiviazione della documentazione cartacea	29
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	32
5-06878 Deidda: Sulle iniziative da assumere per evitare la chiusura e potenziare l'organico del IX Battaglione Carabinieri di Sardegna	29
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	34

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 10 febbraio 2022. — Presidenza della vicepresidente Marica FANTUZ. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giorgio Mulè.

La seduta comincia alle 9.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Marica FANTUZ, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Disciplina del volo da diporto o sportivo. Testo unificato C. 2493 e abbinate.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 febbraio 2022.

Marica FANTUZ, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri sono stati illustrati i contenuti del provvedimento. Chiede quindi alla relatrice se sia nelle condizioni di formulare una proposta di parere.

Giuseppina OCCHIONERO (IV), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Salvatore DEIDDA (FDI) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice. Stigmatizza, tuttavia, lo scarso interesse dimostrato dalla maggioranza, i cui commissari risultano oggi in gran parte assenti, dolendosi, peraltro, per gli attuali rimedi regolamentari che non consentono in tale occasione di chiedere e ottenere la verifica del numero legale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 9.35.

RISOLUZIONI

Giovedì 10 febbraio 2022. — Presidenza della vicepresidente Marica FANTUZ. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giorgio Mulè.

La seduta comincia alle 9.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Marica FANTUZ, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

7-00734 Roberto Rossini: *Sulle iniziative da adottare per la semplificazione della procedura di autorizzazione alla sottoscrizione di contratti di sponsorizzazione per gli atleti militari.*

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Roberto ROSSINI (M5S) illustra la risoluzione in titolo, a sua prima firma, evidenziando che con essa si intende sollecitare la semplificazione della procedura

amministrativa richiesta per la concessione dell'autorizzazione alla sottoscrizione dei contratti di sponsorizzazione proposti agli atleti militari, tenuto conto che tale procedura risulta piuttosto gravosa rispetto alla tempistica richiesta in generale per questo genere di attività.

Segnala, infatti, che i gruppi sportivi dei Corpi militari e di Stato hanno assunto nel corso del tempo un'importanza crescente e che, in tale contesto, le Forze armate sono impegnate a reclutare i migliori atleti di interesse nazionale, i quali contribuiscono, attraverso il conseguimento di risultati sportivi di rilievo, a fregiare di maggiore lustro la Nazione e il Corpo militare di appartenenza, svolgendo, al contempo, una funzione sociale educativa a favore delle giovani generazioni. I successi sportivi sono spesso seguiti da offerte di contratti di sponsorizzazione molto vantaggiose per gli atleti militari, che spesso non riescono ad essere conclusi a causa di una procedura amministrativa autorizzativa assai complicata, con la conseguenza di frustrare, così, le legittime aspettative degli atleti militari e non premiare opportunamente i loro meriti.

Sottolinea, infatti, che le disposizioni normative di semplificazione del procedimento amministrativo di autorizzazione valevoli in generale per la pubblica amministrazione non sono, di fatto, applicabili al personale militare, che necessita, ai fini del perfezionamento della procedura, del parere delle diverse e competenti autorità gerarchiche compreso, in particolare, del parere del Comandante di Corpo.

Per tali ragioni, l'atto di indirizzo intende sollecitare il Governo ad adottare tutte le opportune iniziative per semplificare la procedura amministrativa, abbreviando i tempi per la concessione dell'autorizzazione alla sottoscrizione dei contratti di sponsorizzazione, anche attraverso l'esclusiva e celere autorizzazione da parte del solo Comandante di Corpo, fermi restando i successivi adempimenti burocratici della direzione generale per il personale militare.

Cogliendo l'occasione per augurare i migliori successi agli atleti italiani impegnati nelle gare olimpiche invernali di Pechino, in corso di svolgimento, e rimarcando l'elevato *standard* qualitativo e prestazionale degli atleti di Stato militari e civili dimostrato alle Olimpiadi estive di Tokio lo scorso anno, che ha contribuito in modo decisivo a mantenere la posizione di prestigio del Paese nel medagliere olimpico, conclude auspicando che il Governo accolga quanto indicato nella risoluzione in discussione, oggetto di interesse trasversale nel panorama politico parlamentare e, soprattutto, forma di effettivo sostegno e rafforzamento del mondo sportivo nazionale.

Marica FANTUZ, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.45.

INTERROGAZIONI

Giovedì 10 febbraio 2022. — Presidenza della vicepresidente Marica FANTUZ. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giorgio Mulè.

La seduta comincia alle 9.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Marica FANTUZ, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

5-02208 Roberto Rossini: Sulle iniziative da adottare da parte del Ministero della difesa per la razionalizzazione e l'ottimizzazione degli spazi destinati all'archiviazione della documentazione cartacea.

Il sottosegretario Giorgio MULÈ risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Roberto ROSSINI (M5S), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta fornita della quale si dichiara davvero soddisfatto. Prende favorevolmente atto che le attività di selezione e scarto dei materiali abbiano già raggiunto buoni risultati, considerato, anche, l'importanza della consultazione dei documenti da parte degli studiosi. Prende, altresì, favorevolmente atto dei processi di dematerializzazione avviati con CeDeCU (Centro di Dematerializzazione e Conservazione Unico della Difesa), che ha a disposizione un'ottima tecnologia e che si avvale delle linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici recentemente rilasciate – lo scorso gennaio – da AgID (Agenzia per l'Italia digitale). Auspica che le attività di esame e scarto possano essere riprese quanto prima – rispetto all'interruzione forzata causata dalla pandemia – per portare a compimento questo rilevante impegno.

5-06878 Deidda: Sulle iniziative da assumere per evitare la chiusura e potenziare l'organico del IX Battaglione Carabinieri di Sardegna.

Il sottosegretario Giorgio MULÈ risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Salvatore DEIDDA (FDI), replicando, ringrazia preliminarmente il rappresentante del Governo per le parole di elogio che ha voluto dedicare al 9° Btg. Carabinieri « Sardegna » e si dichiara soddisfatto per la risposta ricevuta. Ritiene, infatti, che quanto dichiarato contribuisca a mettere fine alle voci che si erano diffuse circa una soppressione del 9° Btg. Carabinieri « Sardegna » e la sua trasformazione in un Comando di Compagnia distaccata, voci che hanno destato preoccupazione nell'isola sarda non solo per motivi identitari, ma perché per la Sardegna il Battaglione rappresenta una forza insostituibile d'intervento per la tutela della pubblica sicurezza e dell'ordine pubblico, a supporto delle varie stazioni dei Carabinieri, ma anche, in caso di pubblica

calamità, per la protezione civile. Osserva, quindi, che dopo quanto detto si potrà lavorare con tranquillità alla necessaria attività programmatoria. Conclude sottolineando che il timore era rappresentato, oltretutto, dal pericolo di perdere la bandiera del 9° Btg. Carabinieri « Sardegna »,

bandiera che per i sardi ha, da sempre, un valore sacro e insostituibile.

Marica FANTUZ, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 10.

ALLEGATO 1

Disciplina del volo da diporto o sportivo (Testo unificato C. 2493 e abbinato).**PARERE APPROVATO**

La Commissione IV (Difesa),

esaminato il testo unificato delle abbinato proposte di legge C. 2493 Bendinelli e C. 2804 Maschio, così come modificato dagli emendamenti approvati;

rilevato che il provvedimento, composto di 15 articoli e di due allegati, contiene la disciplina del volo da diporto o sportivo, fondata sul prioritario principio della sicurezza;

evidenziato che l'articolo 3, comma 2, reca l'istituzione di una Commissione permanente per la sicurezza del volo, tra i cui compiti vi è anche quello di favorire la diffusione della sicurezza del volo secondo i programmi e le direttive annualmente individuati dall'Aero Club d'Italia e concordati con l'Agenzia nazionale della sicurezza del volo e l'Ispettorato Sicurezza del volo dell'Aeronautica militare;

valutate favorevolmente le disposizioni dell'articolo 5 relative all'uso delle aree di decollo e atterraggio, che fanno

salvi gli eventuali divieti disposti dalle competenti autorità civili o militari sulla base di esigenze di difesa, di sicurezza o di ordine pubblico, prevedono che le operazioni di decollo, atterraggio e rimessaggio sugli aeroporti militari avvengano previo accordo tecnico tra Aeronautica militare e Aero Club d'Italia e che le operazioni di atterraggio, decollo e volo presso gli aeroporti militari, nonché in prossimità delle installazioni militari e all'interno degli spazi aerei controllati dall'Aeronautica militare siano soggette alla preventiva autorizzazione rilasciata dal Ministero della difesa, in conformità a specifici accordi tecnici stipulati tra l'Aeronautica militare e l'Aero Club d'Italia;

considerato che l'articolo 8 prevede il concerto con il Ministro della difesa per l'adozione del Regolamento per gli aeromobili da impiegare per il volo da diporto o sportivo provvisti di motore,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-02208 Roberto Rossini: Sulle iniziative da adottare da parte del Ministero della difesa per la razionalizzazione e l'ottimizzazione degli spazi destinati all'archiviazione della documentazione cartacea.

TESTO DELLA RISPOSTA

Ai sensi del Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa (decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000), la Direzione Generale di Commissariato e dei Servizi Generali è affidataria della gestione dell'archivio di deposito dell'Area Tecnico Amministrativa della Amministrazione Difesa.

Tale archivio è situato presso la Caserma Piccinini, sita in Roma alla via Casilina, che ospita, all'interno di 3 capannoni e 3 prefabbricati, circa 43 chilometri di documenti (espressi in metri lineari).

I nuovi versamenti si attestano su 600-700 faldoni all'anno (una cifra in costante contrazione per effetto del passaggio al digitale) e i principali utenti che formulano richieste di consultazione dei documenti custoditi sono Enti interni alla difesa, oltre a ricercatori in discipline storiche.

L'ultima operazione di scarto, che ha interessato oltre 26.000 faldoni, risale al 2010; la successiva Commissione di scarto nominata nel 2016, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001 n. 37, non è divenuta operativa a causa della indisponibilità di componenti esterni alla Amministrazione Difesa.

Nel corso del 2019 è stata nominata una nuova commissione permanente di scarto la quale, nel corso di numerose sedute, ha esaminato una ingente mole di documenti individuando quelli che, privi di valore storico ed amministrativo, potranno essere distrutti previa autorizzazione del Ministero della cultura.

Le attività di detta commissione, completate al 90 per cento circa, sono state interrotte per effetto dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e, si stima, potranno essere riprese, ad emergenza terminata.

Occorre ricordare, al fine di una corretta rappresentazione della tematica, che la normativa in materia di archivi, contenuta nel citato Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa, deve essere coordinata con le disposizioni contenute nel Codice della Amministrazione Digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e con le Regole Tecniche in materia di sistema di conservazione, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2013, che prevedono una gestione completamente informatizzata dell'intero ciclo di vita del documento, dalla sua formazione fino alla conservazione.

Da ciò ne deriva che la tradizionale distinzione operata dalle scienze archivistiche tra archivio corrente, archivio di deposito e archivio storico tende a sfumare alla luce di una concezione unitaria e digitale di archivio, inteso come un tutt'unico che non conosce partizioni.

In particolare, se l'attività di conservazione dei documenti analogici è disciplinata da precise regole e procedimenti di natura archivistici e di misure e tecniche volte ad evitare il deterioramento della carta e degli inchiostri, la conservazione dei documenti digitali è caratterizzata, prioritariamente, dalla necessità di garantire nel tempo che gli strumenti *hardware* e *software* in grado oggi di rendere accessibili contenuti, siano in grado di farlo anche nel futuro e di conseguenza di preservare le caratteristiche di autenticità, affidabilità, integrabilità, leggibilità dei documenti informatici garantendo la loro reperibilità in un arco di tempo indefinito.

In tale contesto è stata operata una duplice valutazione in merito alla funzione

dell'archivio di deposito gestito dalla citata Direzione generale.

In primo luogo, si è preso atto che dal 2012 la produzione di documenti analogici da parte della Amministrazione della difesa ha subito una drastica riduzione a seguito dell'adozione del sistema di gestione dei flussi documentali tale per cui si può affermare che, salve poche aree di attività per le quali sono comunque allo studio iniziative di digitalizzazione, l'uso del documento cartaceo è divenuto assolutamente marginale.

In secondo luogo, la situazione dell'archivio presso la Caserma Piccinini, sotto il duplice profilo della disponibilità di spazi nonché della necessità di una consultazione periodica da parte degli uffici, non è tale da creare preoccupazioni e comunque non è fonte di costi aggiuntivi per l'Amministrazione.

Ne è conseguita la decisione di valorizzare, allo scopo di una effettiva razionalizzazione degli spazi di archivio, quanto previsto dall'articolo 42 del citato decreto legislativo n. 82 del 2005 che, previo compimento di una analisi costi benefici, consente di implementare una attività di dematerializzazione dei documenti analogici, cioè una loro digitalizzazione con uso di strumenti quali O.C.R. (*optical character recognition*), autenticazione e successiva archiviazione informatica, avvalendosi dei processi « industriali » resi disponibili dal Centro di Dematerializzazione e Conservatore Unico (Cedecu) di Gaeta.

Tale soluzione consente, a un costo molto ridotto, di trasformare i documenti ancora di interesse per la amministrazione che, con opportuni processi di *rendering*, possono essere « ricostituiti » conservando il loro pieno valore legale così come la utilizzabilità in giudizio.

Ciò potrà consentire un effettivo risparmio di spazio, grazie alla distruzione dei documenti analogici e all'incremento di efficacia degli operatori in virtù del minor dispendio di tempo collegato alla ricerca e consultazione degli stessi.

Già a far data dal mese di gennaio 2018, da parte della competente Direzione Generale di Commissariato, si è dato l'avvio a tale attività chiedendo a tutte le articolazioni organizzative dell'Area Tecnico-Amministrativa di comunicare i dati necessari per lo svolgimento dei processi lavorativi (classificazione, estremi cronologici, motivazione).

Con riferimento, infine, alle Forze armate/Arma dei Carabinieri si rende noto che già da tempo è stata attivata la razionalizzazione organizzativa ed informatica dei procedimenti mediante l'introduzione di sistemi informatici che permettono la trattazione di documenti dall'acquisizione/digitalizzazione, al protocollo informatico, alla distribuzione, alla catalogazione fino all'archiviazione sostitutiva, in linea con le disposizioni in materia di dematerializzazione della documentazione cartacea.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-06878 Deidda: Sulle iniziative da assumere per evitare la chiusura e potenziare l'organico del IX Battaglione Carabinieri di Sardegna.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La Difesa, nell'esprimere apprezzamento per quanto affermato dall'Onorevole interrogante in merito al ruolo svolto dal 9° Battaglione Sardegna Carabinieri nel corso degli anni, condivide l'assunto in base al quale lo stesso abbia rappresentato, e rappresenti tuttora, per tutta la Sardegna, un elemento insostituibile d'intervento per la tutela della pubblica sicurezza e dell'ordine pubblico, nonché un presidio sicuro a supporto della Protezione Civile, in caso di pubblica calamità.

Ad integrazione di quanto già rappresentato nell'atto, ricordo che in data 1° ottobre 2009 il 9° Battaglione è stato collocato alle dipendenze dell'8° Reggimento Carabinieri «Lazio», con assetti estremamente snelli orientati esclusivamente all'attività operativa, venendo demandato il relativo supporto logistico amministrativo direttamente al Comando Legione Carabinieri Sardegna.

Nell'ambito dei provvedimenti volti a razionalizzare e ottimizzare le funzioni di supporto qualificato all'Arma territoriale e in particolare alle attività di prevenzione antiterrorismo, il 9° Battaglione, in data 4 marzo 2019, ha assunto una nuova fisionomia ordinativa con la costituzione di 3 Squadre Operative di Supporto (SOS), inquadrato nell'ambito del 1° Plotone della dipendente Compagnia.

Lo stesso Battaglione espleta, inoltre, attività connesse con:

il concorso alla difesa integrata del territorio nazionale;

la partecipazione ai servizi di ordine pubblico con tutti i propri assetti dipendenti;

la vigilanza ad obiettivi sensibili militari e a quelli di natura civile definiti, di volta in volta, dall'autorità di Pubblica Sicurezza;

il supporto dell'Organizzazione territoriale per incrementare il controllo del territorio nelle zone più sensibili sotto il profilo della sicurezza pubblica;

la predisposizione di assetti da impiegare nelle missioni «fuori area» per l'assolvimento delle funzioni di polizia militare ed il sostegno di alcune attività logistiche;

le esigenze di Protezione Civile;

vigilanza agli obiettivi sensibili a rischio di minaccia terroristica e fronteggiare situazioni di media criticità riconducibili ad atti di matrice terroristica (tramite le SOS).

Nel merito delle questioni poste, si rappresenta che, allo stato, non esiste alcun provvedimento di rimodulazione del Battaglione Sardegna.

Con riferimento, invece, all'organico si partecipa che l'impiego giornaliero del personale in servizi di ordine pubblico, antiterrorismo e di supporto all'Arma territoriale è mediamente pari a 32 unità nell'anno 2019, a 45 unità nell'anno 2020 e a 38 unità nel 2021, idoneo all'assolvimento dei compiti istituzionali.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni – L'economia dell'UE dopo la COVID-19: implicazioni per la <i>governance</i> economica. COM(2021)662 final (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio/conclusione – Approvazione di un documento finale</i>)	35
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	38

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 10 febbraio 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI.

La seduta comincia alle 14.05.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni – L'economia dell'UE dopo la COVID-19: implicazioni per la *governance* economica. COM(2021)662 final.

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio/conclusione – Approvazione di un documento finale).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Fabio MELILLI (PD), *presidente e relatore*, fa presente che, con la comunicazione « L'economia dell'UE dopo la COVID-19: implicazioni per la *governance* economica » (COM(2021)662), la Commissione europea ha rilanciato il dibattito pubblico sulla revisione del quadro della *governance* economica dell'UE, che era stato avviato con la

presentazione di un'altra comunicazione nel febbraio 2020 e successivamente sospeso a motivo dell'urgenza di affrontare le sfide conseguenti allo scoppio della crisi pandemica.

Evidenzia che l'iniziativa della Commissione europea si inserisce pertanto in una discussione, che si è sviluppata già da qualche anno, sull'opportunità di riformare la *governance* economica dell'UE e su quali modifiche o integrazioni eventualmente apportare ai fini di un suo miglioramento e rafforzamento.

Rileva, inoltre, che l'esame della comunicazione presentata il 22 ottobre 2021 rappresenta per la Commissione l'occasione di avviare un'istruttoria su un tema di carattere strategico, sul quale si registrano contributi di discussione autorevoli e che si inserisce nel più ampio dibattito in corso sulle prospettive dell'Europa a fronte delle future e complesse sfide globali.

Ricorda che il dibattito si svolge in un contesto fortemente segnato dalla crisi pandemica e interessa, tra l'altro, il Patto di stabilità e crescita, il principale insieme di regole della *governance* economica europea. Rammenta che, nel 2020, è stata attivata, per la prima volta dalla sua introdu-

zione, la clausola di salvaguardia generale del Patto, che, sebbene non sospenda le procedure del Patto stesso, consente agli Stati membri di adottare misure di bilancio adeguate in caso di grave recessione economica della zona euro o dell'intera Unione. La clausola dovrebbe presumibilmente essere disattivata a partire dal 2023.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per un approfondimento sui contenuti della comunicazione all'esame della Commissione e sul dibattito in corso, segnala che nella sua analisi la Commissione europea valuta, innanzitutto, l'impatto della crisi pandemica, sottolineando in modo particolare come essa abbia, tra l'altro, comportato un aumento delle divergenze economiche, sociali e territoriali preesistenti, nonché determinato una crescita dei disavanzi e soprattutto dei livelli di debito in tutti gli Stati membri. Al riguardo, segnala che, secondo le ultime stime della Commissione, nel 2023 dieci Paesi (tra cui Spagna, Francia e Italia) avranno ancora un *deficit* superiore al 3 per cento del PIL e quattordici Paesi un debito superiore al 60 per cento (sei dei quali – Belgio, Grecia, Spagna, Francia, Italia e Portogallo – al di sopra del 100 per cento del PIL).

Sottolinea, tuttavia, come la risposta alla crisi, nazionale e dell'UE, abbia attenuato gli effetti negativi e promosso la ripresa, in particolare grazie alla citata attivazione della clausola di salvaguardia generale del Patto, alla flessibilità concessa in materia di aiuti di Stato e di utilizzo dei fondi della coesione, al lancio di nuovi strumenti europei, come lo strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione in un'emergenza (SURE) e il Piano per la ripresa *Next Generation EU*, ma anche ad altre iniziative, come il Programma temporaneo di acquisto di titoli del settore privato e pubblico per l'emergenza pandemica della BCE o il Fondo di garanzia paneuropeo della BEI per mobilitare finanziamenti aggiuntivi a sostegno delle PMI.

Ciò evidenziato, riferisce quanto segue. La Commissione afferma che la crisi pandemica ha messo in ulteriore risalto le sfide

cui deve far fronte il quadro di *governance* economica e che, al fine di un suo riesame, è pertanto necessario tenere in considerazione alcuni elementi quali:

la sfida di una riduzione graduale, duratura e favorevole alla crescita verso livelli prudenti del debito;

la necessità di mantenere gli investimenti pubblici a livelli elevati per gli anni a venire;

l'importanza di creare un margine di manovra a livello di bilancio in tempi normali, da utilizzare in tempi di crisi;

il valore di un forte coordinamento delle politiche tra l'UE e gli Stati membri, in particolare tra diversi strumenti politici e di finanziamento;

l'interruzione nella correzione degli squilibri macroeconomici e l'emersione di nuove vulnerabilità, le quali evidenziano quanto sia importante prevenire e affrontare tempestivamente i rischi e le divergenze;

le difficoltà associate all'utilizzo di indicatori che non siano osservabili e all'elaborazione di norme che tentino di rispondere a tutte le circostanze possibili.

Inoltre, a giudizio della Commissione, gli insegnamenti tratti dal successo della risposta politica dell'UE alla crisi, e in particolare dal Dispositivo per la ripresa e la resilienza, possono essere utili per il riesame del quadro di *governance* economica.

Grazie alla sua natura basata sui risultati e ai rigorosi meccanismi di monitoraggio e controllo, il Dispositivo fornisce, infatti, una strategia coerente per sostenere le riforme e gli investimenti pubblici e stimolare la crescita potenziale per rispondere alle esigenze della duplice transizione.

Gli elementi evidenziati dalla Commissione incrociano taluni aspetti oggetto di riflessione già prima del Covid-19, concernenti la complessità del modello di *gover-*

nance e il modo di calcolare alcuni indicatori, tra cui l'*output gap*, che misura la differenza tra PIL effettivo e PIL potenziale e che è un indicatore non osservabile e da molti ritenuto anche incerto. Si avverte inoltre l'esigenza di una revisione delle regole che assicuri margini di azione più ampi alla politica di bilancio in funzione anticiclica, anche considerato che le misure adottate negli ultimi mesi, insieme agli strumenti messi in campo dall'UE, si sono dimostrati molto efficaci nell'attenuare gli effetti della crisi.

La pandemia ha aggiunto nuovi elementi alla discussione, in quanto è aumentata la consapevolezza che sarà essenziale promuovere e incrementare gli investimenti pubblici per favorire la ripresa. Per tali finalità sono state avanzate le proposte di considerare a carattere permanente strumenti comuni a livello europeo, sulla base dell'esperienza maturata con *Next Generation EU* e con SURE, nonché di valutare l'introduzione di una *golden rule* per lo scorporo degli investimenti, in particolare quelli «verdi», dal calcolo del deficit, o ancora di trasferire una quota dei debiti pubblici nazionali accumulati durante la pandemia ad un'agenzia europea di gestione del debito di nuova creazione.

Il Commissario per l'economia, Paolo Gentiloni, ha sottolineato l'esigenza di regole fiscali che siano in grado di promuovere gli investimenti pubblici, specie per le transizioni ecologica e digitale.

Ricorda che la comunicazione in esame ha rilanciato una consultazione pubblica che si è chiusa alla fine dell'anno scorso e che si è basata su undici domande chiave formulate nella comunicazione del 2020 e integrate da quella del 2021.

In merito, il Commissario Gentiloni ha affermato che la Commissione ha ricevuto più di 250 contributi.

La Commissione europea si impegna – tenendo conto di tutte le opinioni espresse durante il dibattito pubblico, a cui sono stati invitati a partecipare istituzioni dell'Unione e nazionali (banche centrali, Governi, Parlamenti) ma anche cittadini e portatori di interessi – a fornire, nel primo trimestre del 2022, orientamenti per la

futura politica di bilancio. La Commissione, inoltre, annuncia che fornirà orientamenti su eventuali modifiche del quadro di *governance* economica con l'obiettivo di raggiungere un ampio consenso sulla via da seguire in tempo utile per il 2023.

La revisione delle regole di *governance* è oggetto di discussione nelle riunioni dell'Eurogruppo e dell'Ecofin.

Segnala che, a margine del Consiglio Ecofin del 18 gennaio scorso, il Vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, ha preannunciato la presentazione di proposte legislative verso la metà dell'anno in corso, nonché di linee guida orientative per le politiche economiche e fiscali degli Stati membri per il 2023, le quali potrebbero fornire una soluzione ponte nell'attesa di completare la riforma, tenuto conto per un verso dei tempi che potrebbero essere necessari per l'approvazione delle proposte della Commissione da parte dei colegislatori e per l'altro della probabile disattivazione della clausola di salvaguardia generale del patto nel 2023.

D'altronde, sul tema della revisione delle regole di *governance* economica si confrontano da tempo posizioni diverse tra gli Stati membri, specie con riguardo al tema di un allentamento ovvero di una modifica degli attuali vincoli di bilancio fissati dal Trattato di Maastricht. Come segnalato dal Vicepresidente della Commissione europea, sembra comunque registrarsi una possibile convergenza sull'esigenza di procedere a una maggiore trasparenza e semplificazione delle regole e sulla revisione della regola del debito, al fine di introdurre percorsi di riduzione credibili, gradualmente e favorevoli alla crescita.

La discussione comunque proseguirà nelle prossime riunioni di febbraio e marzo.

Il dibattito sulla riforma delle regole di *governance* economica è entrato nel vivo e negli scorsi mesi sono stati presentati contributi alla discussione, alcuni dei quali di particolare rilievo. Segnala tra questi: la proposta dell'*European Fiscal Board*, in cui si propone un quadro normativo basato su un valore di riferimento per il debito, un percorso di riduzione del debito verso il valore di riferimento a un ritmo adattato

alle circostanze del Paese e la fissazione di indicatori osservabili per la crescita della spesa; uno studio, pubblicato sul sito del Meccanismo europeo di stabilità (MES), che propone tra l'altro l'innalzamento del valore di riferimento per il debito pubblico al 100 per cento del PIL; un comunicato della Banca centrale europea, che si esprime in favore di regole più semplici, più trasparenti e più prevedibili per garantire un percorso di aggiustamento realistico, graduale e duraturo del debito pubblico. Ricordo che anche il Parlamento europeo si è espresso, lo scorso luglio, a favore di una revisione del quadro di *governance*, auspicabilmente prima di disattivare la clausola di salvaguardia generale del Patto.

Da ultimo, nel dibattito in corso si è inserito l'intervento congiunto dei Presidenti Draghi e Macron in cui si rileva la necessità di riformare le regole di bilancio, attraverso più spazio di manovra e margini di spesa sufficienti per prepararci al futuro e per garantire la nostra piena sovranità. Il debito per finanziare tali investimenti dovrà essere favorito dalle regole di bilancio, dato che questo tipo di spesa pubblica contribuisce alla sostenibilità di lungo termine del debito. Il programma *Next Generation EU* viene indicato come un « utile

modello per il futuro » sia per i meccanismi che ha introdotto per la valutazione della qualità della spesa pubblica che per le sue modalità di finanziamento.

In conclusione, ribadisce che l'esame della comunicazione rappresenta per la Commissione l'occasione di un approfondimento su tematiche di assoluto rilievo nel dibattito in corso. In tale discussione risulterà utile acquisire elementi di valutazione attraverso lo svolgimento di audizioni di interlocutori qualificati.

In esito all'istruttoria la Commissione potrà valutare se adottare un documento finale.

Segnala infine che l'esame parlamentare della comunicazione è stato avviato soltanto in quattro Parlamenti e non risultano adottati documenti a conclusione dell'esame.

Nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-07501 Lucchini: Modalità di prosecuzione della sperimentazione relativa all'innalzamento dei livelli del lago Maggiore e necessità di un coinvolgimento degli enti locali nel processo decisionale	39
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	42
5-07496 Fregolent: Verifica dei danni ambientali conseguenti all'incendio occorso in data 12 dicembre 2021 nella fabbrica Demap, nel territorio del comune di Beinasco (TO)	40
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	44
5-07498 Foti: Modalità di smaltimento dei rifiuti nel comune di Campione d'Italia	40
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	46
5-07499 Maraia: Tempi di adozione del regolamento ministeriale recante modalità di attuazione delle disposizioni relative ai sistemi di restituzione con cauzione degli imballaggi ..	40
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	47
5-07500 Mazzetti: Criticità nella disciplina relativa al ritiro e alla raccolta degli pneumatici fuori uso (PFU)	41
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	49
AVVERTENZA	41

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 10 febbraio 2022. — Presidenza della vicepresidente Rossella MURONI. — Interviene, da remoto, la sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica, Ilaria Fontana.

La seduta comincia alle 13.30.

Rossella MURONI, *presidente*, avverte che la pubblicità della seduta sarà assicurata – ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento e la prassi applicativa dei pareri della Giunta del Regolamento del 14 luglio 2004 e 26 giugno 2013 – anche attraverso la web-tv della Camera dei Deputati. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

5-07501 Lucchini: Modalità di prosecuzione della sperimentazione relativa all'innalzamento dei livelli del lago Maggiore e necessità di un coinvolgimento degli enti locali nel processo decisionale.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

La Sottosegretaria Ilaria FONTANA, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA), replicando in qualità di cofirmatario, ringrazia la Sottosegretaria per la risposta, che, oltre a chiarire alcuni elementi che erano in dubbio, mostra una apprezzabile atten-

zione alle esigenze degli enti locali, preoccupati per la sperimentazione in atto sul Lago Maggiore. Accoglie quindi, con favore la disponibilità data dal Governo nei confronti delle comunità locali, in relazione alle esigenze di approvvigionamento idrico delle coltivazioni in Pianura Padana e delle esigenze altrettanto rilevanti di fruizione del territorio per attività economiche e turistiche dei comuni rivieraschi.

Auspica che, come esplicitato dalla rappresentante del Governo, continui una proficua interlocuzione con le autorità territoriali per individuare il miglior equilibrio tra le diverse esigenze del territorio.

5-07496 Fregolent: Verifica dei danni ambientali conseguenti all'incendio occorso in data 12 dicembre 2021 nella fabbrica Demap, nel territorio del comune di Beinasco (TO).

Silvia FREGOLENT (IV), illustra l'interrogazione in titolo.

La Sottosegretaria Ilaria FONTANA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Silvia FREGOLENT (IV), replicando, ringrazia la Sottosegretaria per avere, con la sua risposta, tranquillizzato la popolazione, fino ad ora estremamente preoccupata che l'incendio avesse provocato la diffusione nell'aria di una miscelazione di sostanze inquinanti, quali l'amianto e le sostanze plastiche andate a fuoco. Ricorda di aver avvertito in prima persona la diffusione di odori collegati alla combustione di materiale plastico. Prende atto con favore che tutti i parametri di controllo degli inquinanti – monitorati costantemente da Arpa Piemonte, Ispra e dal Mite – siano al di sotto del livello di allerta e che, pertanto, non vi sia la necessità di dover procedere ad operazioni di bonifica.

5-07498 Foti: Modalità di smaltimento dei rifiuti nel comune di Campione d'Italia.

Alessio BUTTI (FDI), illustra, in qualità di cofirmatario, l'interrogazione in titolo

evidenziando che quello esposto nell'atto di sindacato ispettivo non è l'unico dei problemi che affliggono il comune di Campione d'Italia, la cui più nota attività economica, ovvero il suo casinò, ha riaperto da poco.

La Sottosegretaria Ilaria FONTANA, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Alessio BUTTI (FDI), replicando in qualità di cofirmatario, ringrazia la Sottosegretaria per la risposta rassicurante e incoraggiante, che mette in luce le interlocuzioni già avviate dal Ministero per definire i rapporti con la Confederazione elvetica in merito alla questione trattata. Non ritiene corretto che il Governo si disinteressi della sorte di concittadini, per il solo fatto che si trovino in una peculiare situazione territoriale. Si riserva, in conclusione, di tornare sull'argomento per monitorare l'evoluzione della questione posta, che auspica abbia un esito positivo.

5-07499 Maraia: Tempi di adozione del regolamento ministeriale recante modalità di attuazione delle disposizioni relative ai sistemi di restituzione con cauzione degli imballaggi.

Leonardo Salvatore PENNA (M5S), illustra, in qualità di cofirmatario, l'interrogazione in titolo.

La Sottosegretaria Ilaria FONTANA, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Leonardo Salvatore PENNA (M5S), replicando in qualità di cofirmatario, ringrazia la Sottosegretaria per la risposta, che evidenzia positivamente l'interesse dimostrato dal Governo per il tema sottoposto all'attenzione, come dimostrano gli incontri avvenuti tra la Direzione generale del Mite e l'Università di Tor Vergata.

Sottolinea che, in Italia, non è ancora pienamente attivo un vero e proprio sistema di restituzione con cauzione degli imballaggi, essendo al momento operativo un solo consorzio privato che svolge tale

attività di recupero di materiale al riciclo. Pur apprezzando l'intenzione del Governo di estendere l'ambito di applicazione del regolamento – da emanarsi auspicabilmente entro l'anno – anche a imballaggi secondari e terziari, lo invita ad osservare le *best practices* europee, che hanno raggiunto risultati apprezzabili pur concentrandosi sui soli imballaggi primari. Teme, infatti, che sovraccaricare il regolamento di contenuti ne possa vanificare l'efficacia. Apprezza, infine, il coinvolgimento degli *stakeholders*, tra i quali non possono, a suo giudizio, mancare i produttori di bevande e i rappresentanti della grande distribuzione.

5-07500 Mazzetti: Criticità nella disciplina relativa al ritiro e alla raccolta degli pneumatici fuori uso (PFU).

Erica MAZZETTI (FI) rinuncia ad illustrare l'interrogazione a propria prima firma.

La Sottosegretaria Ilaria FONTANA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Erica MAZZETTI (FI), replicando, ringrazia la Sottosegretaria per l'articolata risposta, che tuttavia lascia aperte alcune questioni. Ritiene preferibile, infatti, che

sia il legislatore ad intervenire con una normativa che prevenga i comportamenti illeciti, anziché limitarsi a sanzionarli attraverso l'intervento della Guardia di Finanza. Pur apprezzando l'intento del Ministero, evidenziato nella risposta, di avviare un tavolo di lavoro con tutti i portatori di interessi – tra cui CNA – per acquisire le relative proposte fa presente che quest'ultima ha già avanzato una serie di suggerimenti, riportati nel proprio atto di sindacato ispettivo. Si sarebbe aspettata, inoltre, una risposta definitiva del Governo all'annosa questione degli impianti di smaltimento di questa tipologia di rifiuti, particolarmente dannosa dal punto di vista ambientale.

Rossella MURONI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

5-07497 Pezzopane: Tempi di emanazione dei decreti ministeriali in materia di cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste).

ALLEGATO 1

5-07501 Lucchini: Modalità di prosecuzione della sperimentazione relativa all'innalzamento dei livelli del lago Maggiore e necessità di un coinvolgimento degli enti locali nel processo decisionale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla questione posta dagli Onorevoli interroganti, si precisa innanzitutto che la Deliberazione n. 7 del 20 dicembre 2021 è stata emanata dal CIP (Conferenza Istituzionale Permanente) dell'Autorità di distrettuale del fiume Po, e recepisce l'esito dell'interlocuzione intercorsa tra le autorità italiane ed elvetiche in seno all'« Organismo di consultazione bilaterale italo-elvetico sulla regolazione del Lago Maggiore ».

Con tale atto è stato approvato il proseguimento della sperimentazione della regolazione estiva dei livelli del Lago Maggiore nel quinquennio 2022-2026.

La Deliberazione, inoltre, mantiene un alto grado di aderenza rispetto alle indicazioni espresse dall'Organismo di consultazione bilaterale italo-elvetico sui livelli del lago Maggiore, Comitato ricostituito per volontà comune dei Governi italiano e svizzero, per consentire lo scambio informativo tra i due Paesi proprio in merito alla questione della regolazione del Lago.

Tale Organismo, esaminata la relativa documentazione, si è espresso favorevolmente in ordine alla sperimentazione condotta nel quinquennio 2016-2021, formulando la richiesta di ulteriori approfondimenti, da svilupparsi nel corso del proseguimento, per il nuovo quinquennio, della stessa sperimentazione.

In coerenza con tali indicazioni, con la Deliberazione in argomento si è ritenuto di confermare, nell'avvio del nuovo quinquennio di sperimentazione, che la regolazione potrà essere praticata ai livelli già ora sperimentati e che non risultano aver creato criticità rilevanti.

In particolare, sarà consentito il livello massimo di regolazione del Lago

Maggiore nella stagione estiva (15 marzo-15 settembre) a +1,25 metri sullo zero idrometrico di Sesto Calende (+194,26 metri s.l.m.), elevabile a +1,35 metri, nel caso di manifestazione o previsione di situazioni di severità idrica « media » o « alta » nell'area vasta costituita dall'asta del Ticino e del Po.

Si specifica inoltre che il livello superiore potrà essere sperimentato sulla base di un'apposita richiesta e valutazione favorevole sia dell'Osservatorio Permanente sugli utilizzi idrici dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, e sia dell'Organismo bilaterale.

Pertanto, così come specificato anche dalla regione Lombardia, la Deliberazione non indica il livello di +1,50 metri quale livello da raggiungere al termine della sperimentazione, ma prevede che potranno progressivamente sperimentarsi livelli ulteriori durante la stagione estiva sulla base dei risultati della prima fase di proseguimento della sperimentazione.

Difatti, l'esercizio della regolazione estiva dei livelli lacuali, anche con livelli progressivamente superiori rispetto a quelli effettivamente sperimentati nel quinquennio 2016-2021, nel periodo 15 marzo-15 settembre, sarà eventualmente consentita, in successive fasi, solo nel caso se ne ravvisi l'utilità ambientale, economica e sociale.

Infine, si rappresenta che della sicurezza di tali approfondimenti si occuperà un apposito Tavolo tecnico (ai sensi dell'articolo 2 della Deliberazione 7/2021), ai cui lavori saranno invitati, come di consueto, tutte le amministrazioni italiane interessate, i rappresentanti dell'Ufficio Federale dell'Ambiente della Confederazione Elvetica (UFAM) e dell'Ufficio dei corsi d'acqua

del Dipartimento del territorio del Cantone del Ticino e, non ultimo, le rappresentanze degli Enti rivieraschi, che avranno dunque certamente la possibilità di partecipare ai processi che verranno posti in essere.

Su tale aspetto partecipativo, confermo una specifica attenzione del ministero affinché ogni decisione sia il risultato di un equilibrio tra finalità economiche, sociali ed ambientali.

ALLEGATO 2

5-07496 Fregolent: Verifica dei danni ambientali conseguenti all'incendio occorso in data 12 dicembre 2021 nella fabbrica Demap, nel territorio del comune di Beinasco (TO).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla questione posta dall'Onorevole interrogante in merito all'incendio che ha interessato la fabbrica Demap, si rappresenta quanto segue.

In data 12 dicembre 2021, si è sviluppato un incendio nel fabbricato industriale sito nel comune di Beinasco (TO), sede della Demap S.r.l., società che recupera rifiuti speciali non pericolosi.

In particolare, all'interno dello stabile era presente materiale plastico derivante da raccolta differenziata. L'incendio ha sviluppato fiamme e una colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza.

Il Comando dei vigili del fuoco di Torino ha informato questo Ministero di essere intervenuto con diversi mezzi speciali e un contingente di 40 uomini, rimasti impegnati fino al 20 dicembre. Inoltre, ha rappresentato che l'autorità giudiziaria ha delegato il Nucleo NIAT (Nucleo Investigativo Antincendio Territoriale) per l'accertamento delle cause dell'incendio.

La Prefettura di Torino rappresenta che l'area interessata dall'evento è stata sottoposta a sequestro e messa a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Il sindaco di Beinasco è intervenuto disponendo l'evacuazione dei cittadini residenti nell'area coinvolta e la chiusura di aziende limitrofe e delle scuole per le giornate seguenti. Analogamente è stato disposto dal sindaco di Orbassano.

L'ARPA Piemonte ha specificato che un incendio di tali dimensioni provoca un inquinamento di tipo diretto in atmosfera, dovuto al rilascio di gas tossici di combustione, di pirolisi delle sostanze bruciate e dei prodotti della decomposizione. L'inquinamento deriva, inoltre, dalle reazioni che si sviluppano a causa delle elevate temperature.

Si segnala che, a seguito di tale evento, l'ARPA Piemonte ha deciso di installare un laboratorio mobile dedicato alle situazioni di emergenza al fine di monitorare l'evoluzione della qualità dell'aria nelle aree circostanti l'incendio. Si precisa che le fasi di monitoraggio in campo sono terminate il 12 gennaio scorso.

Inoltre, i tecnici ARPA hanno costantemente presidiato la zona dell'incendio effettuando ripetuti sopralluoghi per verificare lo stato dei luoghi.

Il presidio ha consentito di porre in atto misure di salvaguardia ambientale, oltreché di fornire adeguate istruzioni agli enti competenti per ridurre l'esposizione dei residenti nelle aree circostanti.

Gli uffici competenti del Ministero hanno attivato le dovute interlocuzioni anche con ISPRA, al fine di acquisire puntuali informazioni circa le caratteristiche delle sostanze inquinanti sprigionatesi a seguito dell'incendio.

L'ARPA Piemonte, inoltre, per quanto concerne i valori di diossine PCDD, ha relazionato che, trascorse le 48 ore successive all'evento in oggetto, sono gradualmente diminuiti, fino a raggiungere – alla data del 19 dicembre – i valori medi stagionali.

In relazione ai Composti Organici Volatili (VOC), l'ARPA Piemonte ha riferito che dalle misurazioni effettuate in campo dal 12 al 19 dicembre è stato rilevato un livello elevato di tali sostanze, specie nella prima fase e, in particolare, in prossimità dello stabilimento e di altre zone ritenute a rischio.

I valori di acido fluoridrico sono risultati al di sopra della media il 14 dicembre, mentre nei restanti giorni sono rimasti

al di sotto del limite di rilevabilità strumentale.

Inoltre, le analisi del campione dell'area di ricaduta hanno rilevato una concentrazione significativa di acroleina e stirene, tipici composti che si sviluppano nel processo di combustione delle materie plastiche.

Sia il monossido di carbonio che la formaldeide sono risultati al di sotto dei livelli limite rilevabili.

Con riguardo alla determinazione delle eventuali fibre aerodisperse in atmosfera relative al menzionato crollo del tetto, costituito da fibre di manufatti contenenti amianto, l'ARPA Piemonte riferisce che dal monitoraggio effettuato è emerso che la presenza di tali fibre è risultata inferiore al limite di rilevabilità. Pertanto, sembra doversi escludere che ciò abbia costituito un problema durante la fase di spegnimento dell'incendio.

L'ARPA Piemonte specifica ulteriormente che, a distanza di 10 giorni dallo sviluppo dell'incendio, in corrispondenza di una maggiore instabilità atmosferica, le concentrazioni di inquinanti misurati dal laboratorio mobile sono tornate nelle medie.

Si aggiunge che è tutt'ora in corso, da parte della stessa ARPA, l'elaborazione dei dati analitici raccolti al fine di poter valutare l'eventualità di danno ambientale ai sensi della normativa vigente e dei criteri da essa stabiliti.

In ultimo, la Procura della Repubblica presso il tribunale di Torino rappresenta che, nell'ambito del procedimento penale originatosi dall'episodio oggetto del presente atto, sono ancora in corso indagini.

Atteso quanto rappresentato, il Ministero della transizione ecologica proseguirà nel monitorare la situazione, anche attraverso le necessarie interlocuzioni con gli enti e le autorità competenti.

ALLEGATO 3

5-07498 Foti: Modalità di smaltimento dei rifiuti nel comune di Campione d'Italia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla questione posta dagli Onorevoli interroganti si rappresenta quanto segue.

A seguito del recepimento della Direttiva (UE) 2019/475, l'allora Commissario prefettizio di Campione d'Italia aveva posto all'attenzione di questo Ministero la situazione di criticità relativa alla gestione dei rifiuti prodotti dal comune di Campione dovuta, secondo l'opinione dell'Amministrazione campionesa, al recepimento della suddetta Direttiva comunitaria che include il suddetto comune nell'unione doganale UE dal 1° gennaio 2020.

In realtà, fino a tale data il comune, essendo in territorio doganale svizzero, veniva a tutti gli effetti equiparato ad un comune svizzero. Conseguentemente, la gestione dei rifiuti era affidata a società svizzere, che provvedevano alla raccolta e al trasporto senza l'attuazione delle procedure di cui alla Convenzione di Basilea sui rifiuti pericolosi e al Regolamento (CE) n. 1013/2006 sulle spedizioni di rifiuti.

Si era consolidata, in tal modo, una situazione *de facto* che non trovava nessun fondamento giuridico nella citata normativa di settore europea ed internazionale che prevede, invece, l'attuazione di specifiche procedure per le spedizioni di rifiuti, sia tra Stati membri dell'Unione europea e sia tra l'Unione europea e i Paesi terzi.

Riguardo le questioni derivanti dal recepimento della suddetta Direttiva sono stati svolti diversi incontri convocati dal Ministero affari esteri per arrivare ad una intesa con la controparte svizzera, fra cui la gestione dei rifiuti nella città di Campione.

Pertanto, è stata redatta e finalizzata una Nota verbale – firmata il 20 dicembre

2019 – in cui, fra l'altro, la parte italiana e quella svizzera si impegnano ad adoperarsi affinché i fornitori dei servizi di raccolta e smaltimento rifiuti a Campione d'Italia ne garantiscano l'erogazione dopo il 31 dicembre 2019.

Contemporaneamente, la regione Lombardia ha organizzato diverse riunioni con Amministrazioni locali, il Canton Ticino e questo Ministero al fine di individuare soluzioni al problema.

L'esito di tali riunioni ha permesso al Commissario prefettizio di Campione d'Italia di emanare le ordinanze contingibili e urgenti, ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006, con le quali si disciplina temporaneamente la gestione dei rifiuti, oltre a definire semplificazioni riguardo la spedizione dei rifiuti, quali la deroga all'iscrizione all'Albo Gestori e la compilazione degli applicativi informatici SITT e SISPED.

Si precisa che il 17 novembre 2021 la Commissione europea ha pubblicato una proposta di revisione del Regolamento (CE) n. 1013/2006 sulle spedizioni di rifiuti.

È stato avviato il processo negoziale per addivenire ad una proposta di Regolamento condivisa fra Stati membri e Commissione, a cui partecipa anche il Ministero della transizione ecologica.

Il Ministero si impegnerà a proporre una modifica del Regolamento al fine di prevedere la possibilità di stipula di accordi anche fra Stati che non siano membri UE o dello spazio comune economico europeo, come la Svizzera, auspicando altresì il mantenimento del dialogo costruttivo fra la regione Lombardia e l'analogo livello amministrativo svizzero.

ALLEGATO 4

5-07499 Maraia: Tempi di adozione del regolamento ministeriale recante modalità di attuazione delle disposizioni relative ai sistemi di restituzione con cauzione degli imballaggi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito a quanto esposto dagli interroganti, si evidenzia quanto segue.

Preliminarmente è opportuno precisare che la norma di cui all'articolo 219-*bis*, del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, come modificata dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, intende dar seguito alle disposizioni normative europee, quali la Direttiva 94/62 CE come modificata dalla Direttiva UE 2018/852 sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio, che prevedono la facoltà a favore degli Stati appartenenti alla Unione Europea di introdurre sistemi di deposito cauzionale per il riutilizzo degli imballaggi e di raccolta per riciclo per i rifiuti di imballaggio prodotti.

In particolare l'articolo 5 della citata direttiva prevede l'adozione di misure volte a incoraggiare l'aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato e conseguentemente sistemi per il riutilizzo, quali ad esempio i sistemi di deposito con cauzione.

Il regolamento di attuazione dell'articolo 219-*bis* da adottare con un decreto di questo Ministero, di concerto con il Mise, presenta particolari complessità tecniche e organizzative perché *in primis* sembrerebbe riferirsi allo strumento del deposito cauzionale ai fini della raccolta per l'avvio al riciclo e non per le finalità previste dalla normativa europea che vedono il riutilizzo, secondo la gerarchia dei rifiuti, quale opzione ambientale preferibile nell'ordine delle priorità.

Le citate complessità interpretative, evidenziate proprio nella predisposizione dello schema di regolamento in questione, potranno essere risolte con una modifica normativa che meglio andrà a definire l'ambito di applicazione del provvedimento e che potrà essere adottata all'interno del

correttivo del citato decreto legislativo n. 116 del 2020 che dovrà essere emanato entro il mese di giugno del 2022 (termine ultimo per l'esercizio della delega del correttivo al citato decreto legislativo). In particolare, l'obbligo del deposito cauzionale per il riutilizzo degli imballaggi e di raccolta per riciclo potrà essere esteso a tutte le tipologie e materiali di imballaggio riferibili tanto agli imballaggi primari che ai secondari e terziari e non solo «agli imballaggi in plastica, in vetro e in metallo utilizzati per acqua e per altre bevande», come invece indicato nel comma 1-*bis* del vigente articolo 219-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Tale premessa non impedisce – come peraltro sta già avvenendo sul territorio nazionale – che il deposito cauzionale per il successivo riciclo sia utilizzato quale strumento di economia circolare anche per il raggiungimento degli obiettivi di utilizzo di pet riciclato nelle bottiglie di plastica per bevande di cui al decreto legislativo n. 196 del 2021.

Tutto ciò premesso, il Ministero sta lavorando all'adozione del regolamento in parola nella consapevolezza che occorre approfondire alcuni aspetti tecnici ed economici con tutti gli operatori del settore, al fine di assicurare l'efficacia, l'efficienza e la trasparenza nella gestione di detti sistemi di deposito utili al raggiungimento degli sfidanti obiettivi previsti dalla normativa europea.

Sul punto la Direzione competente nel mese di settembre 2021 ha incontrato l'Università degli studi di Roma Tor Vergata, per la presentazione della ricerca condotta presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Impresa sui sistemi di DRS europei già adottati e pubblicata su *Journal of Cleaner*

Production. Il tema della ricerca è su « *Operating modes and cost burdens for the European deposit-refund systems: A systematic approach for their analysis and design* » e il Dipartimento ha rappresentato la disponibilità ad ulteriori incontri o approfondimenti in vista dell'adozione del regolamento che il Ministero sta considerando favorevolmente.

Inoltre, preliminarmente all'adozione dello schema di regolamento in questione, è intenzione del Ministero avviare in tempi rapidi un tavolo di consultazione con tutti gli operatori del settore, tra cui almeno il

CONAI, i sistemi autonomi degli imballaggi, ANCI, le associazioni di categoria della distribuzione, del settore dell'industria alberghiera (HORECA) nonché gli Istituti tecnici di riferimento (ISPRA e ISS) e il Ministero concertante.

In conclusione confermo dunque l'attenzione e la condivisione da parte del dicastero di ogni intervento come questo in premessa quale attuazione dei principi di economia circolare, di uso razionale delle risorse, ma anche quale strumento di educazione e consapevolezza ambientale.

ALLEGATO 5

5-07500 Mazzetti: Criticità nella disciplina relativa al ritiro e alla raccolta degli pneumatici fuori uso (PFU)**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla questione posta dagli Onorevoli interroganti si rappresenta quanto segue.

Innanzitutto, si condividono le preoccupazioni rappresentate riguardo le criticità del sistema di gestione degli PFU dovute a comportamenti irregolari di determinati operatori della filiera, che fra l'altro producono gravi danni sia ambientali che all'erario statale.

Il Ministero ha individuato, anche consultando gli operatori stessi, diverse pratiche non regolari, quali immissioni irregolari via terra prevalentemente da Paesi UE, false esportazioni che fanno sì che gli pneumatici non rientrino comunque negli obiettivi di raccolta, o ancora di immissioni sul mercato di prodotti inizialmente ritirati come rifiuti ma reimmessi sul mercato in quanto in stato ancora commerciabile.

Inoltre, sono state segnalate alcune criticità nella gestione degli PFU ed in particolare nel sistema di ritiro degli stessi dai gommisti.

Al fine di contrastare l'immissione irregolare degli pneumatici sul mercato del ricambio, il Ministero ha proseguito la sua collaborazione con la Guardia di finanza.

Tale collaborazione ha portato all'accertamento della diffusione di un mercato in nero degli pneumatici che sfugge alla tracciabilità e da cui deriva un'evasione fiscale parziale o totale delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'IVA.

Inoltre, il Ministero delle finanze rappresenta che le azioni a contrasto del fenomeno condotte, per le loro caratteristiche, richiedono metodologie di intervento tipiche di una Forza di polizia.

Inoltre, evidenzia che nel solo 2020 in varie regioni sono state accertate violazioni all'articolo 256 del decreto legislativo n. 152

del 2006 che hanno portato al sequestro di quasi 8 mila pneumatici fuori uso.

Pertanto, tramite specifica nota ministeriale del novembre 2020, i titolari di attività di ritiro di PFU sia in forma associata che individuale con un immesso superiore alle 200 tonnellate, sono stati invitati a raccogliere quantità superiori del 15 per cento rispetto a quelle dichiarate come immesse sul mercato.

Inoltre, con suddetta nota è stato precisato che tale percentuale di raccolta e gestione potesse essere ulteriormente incrementata nella misura determinata fino ad un massimo del 20 per cento qualora fosse stata riscontrata la necessità di raccogliere quantità di PFU superiori alle quantità determinate dal decreto ministeriale n. 182 del 2019.

È stato convenuto che il ricorso all'incremento di raccolta fosse volto ad evitare problemi di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, dovuti alla formazione di accumuli di PFU presso le officine dei gommisti, superiori per dimensioni e durata a quelle dei depositi temporanei previsti dalla normativa ambientale e per la salvaguardia degli stessi gommisti da possibili azioni delle autorità preposte per inadempimenti di cui non sono direttamente responsabili.

Al fine di consentire una verifica sull'efficacia della disposizione ministeriale e la vigilanza sul corretto adempimento delle attività di gestione su tutto il territorio nazionale, gli uffici competenti hanno successivamente chiesto un aggiornamento sui risultati conseguiti per ogni regione, in ciascun mese del primo semestre del 2021.

Dall'analisi dei dati pervenuti, è stata riscontrata nuovamente la necessità di raccogliere quantità di PFU superiori alle quantità determinate dal decreto ministeriale

n. 182 del 2019 e, pertanto, è stata confermata la disposizione del novembre 2020.

Infine, è stato chiesto di orientare, in via preferenziale, la raccolta delle quantità aggiuntive verso le regioni in cui sono state rilevate maggiori criticità.

Proprio per verificare l'efficacia dell'intervento disposto, si è in procinto di acquisire l'aggiornamento delle attività relative al secondo semestre 2021, così da esaminarne i risultati congiuntamente ai dati di immesso 2021, pervenuti al 31 gennaio ai sensi dell'articolo 3, comma 8 del decreto ministeriale n. 182 del 2019.

Questo Ministero, al fine di assicurare la necessaria cooperazione nonché il coordinamento tra tutti i soggetti interessati alla raccolta ed al trattamento degli PFU per incrementare il livello qualitativo e quantitativo delle diverse fasi della gestione, intende istituire un tavolo di lavoro con tutti i portatori di interessi, pur se non espressamente previsto dal decreto ministeriale n. 182 del 2019.

In tale tavolo sia CNA e le altre associazioni di categoria potranno avanzare proposte e suggerimenti, attesa l'attività della Guardia di finanza e le diverse operazioni condotte sui territori.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'ingegner Vincenzo Macello, responsabile direzione investimenti di Rete Ferroviaria Italiana (RFI), sullo stato di realizzazione delle opere commissariate 51

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 10 febbraio 2022.

Audizione dell'ingegner Vincenzo Macello, responsabile direzione investimenti di Rete Ferroviaria Italiana (RFI), sullo stato di realizzazione delle opere commissariate.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.35 alle 14.45.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-06592 Ubaldo Pagano: Tempistiche di liquidazione del trattamento di CIGS in favore dei lavoratori della « Industria del Legno – Pino Spagnoletti Srl » impiegati presso il sito di Giovinazzo (BA)	52
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	54
5-06743 Bologna: Iniziative volte alla celere gestione da parte dell'INPS dell'arretrato relativo agli accertamenti per il riconoscimento di prestazioni assistenziali	52
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	55
5-06900 Segneri: Sui tempi tecnici per autorizzare l'INPS a emanare una circolare attuativa delle disposizioni in materia di trattamenti di mobilità in deroga per i lavoratori beneficiari nelle aree di crisi complesse	53
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	57

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di lavoro agile e di lavoro a distanza. Esame C. 2282 Gagliardi, C. 2417 Barzotti, C. 2667 Lucaselli, C. 2685 Vallasca, C. 2817 Serracchiani, C. 2851 Giarrizzo, C. 2870 Giarrizzo, C. 2908 Villani, C. 3027 Mura e C. 3150 Zangrillo	53
---	----

INTERROGAZIONI

Giovedì 10 febbraio 2022. — Presidenza della presidente Romina MURA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Rossella Accoto.

La seduta comincia alle 14.

5-06592 Ubaldo Pagano: Tempistiche di liquidazione del trattamento di CIGS in favore dei lavoratori della « Industria del Legno – Pino Spagnoletti Srl » impiegati presso il sito di Giovinazzo (BA).

La sottosegretaria Rossella ACCOTO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Ubaldo PAGANO (PD) ringrazia la sottosegretaria, dalla cui risposta ha appreso che i lavoratori della « Industria del Legno – Pino Spagnoletti Srl » del sito di Giovinazzo potranno accedere ai trattamenti di sostegno del reddito, nonostante l'iniziale inerzia dell'azienda. Sottolineando che molte delle criticità segnalate nella sua interrogazione, presentata lo scorso ottobre, risultano superate, coglie l'occasione per esprimere l'auspicio di una maggiore celerità del Ministero nelle risposte, nell'interesse dei cittadini, le cui necessità sono alla base degli atti di sindacato ispettivo.

5-06743 Bologna: Iniziative volte alla celere gestione da parte dell'INPS dell'arretrato relativo agli accer-

tamenti per il riconoscimento di prestazioni assistenziali.

La sottosegretaria Rossella ACCOTO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Fabiola BOLOGNA (CI), intervenendo da remoto, ringrazia la sottosegretaria, che ha dato conto dei progressi compiuti per lo smaltimento dell'arretrato dell'INPS dallo scorso ottobre, quando ha presentato la sua interrogazione. Esprime, quindi, il suo apprezzamento sia sulle notizie relative allo stato di avanzamento del concorso per il reclutamento dei medici sia, soprattutto, sull'avvio dell'*iter* di approvazione dell'Accordo collettivo nazionale per la regolazione dei rapporti tra l'INPS e i medici convenzionati esterni. Tuttavia, in attesa del perfezionamento di tali procedure, che auspica si concludano entro il più breve tempo possibile, è necessario, a suo avviso, che tutte le Istituzioni coinvolte facciano comunque fronte alle difficoltà dei cittadini di accedere alle prestazioni a cui hanno diritto.

5-06900 Segneri: Sui tempi tecnici per autorizzare l'INPS a emanare una circolare attuativa delle disposizioni in materia di trattamenti di mobilità in deroga per i lavoratori beneficiari nelle aree di crisi complesse.

La sottosegretaria Rossella ACCOTO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Enrica SEGNERI (M5S), intervenendo da remoto, ringrazia la sottosegretaria per

la risposta esaustiva, dalla quale ha appreso che, proprio il giorno in cui ha presentato la sua interrogazione, è stata emanata la circolare attuativa di cui chiedeva conto. Esprime la sua soddisfazione anche per il fatto che è in fase avanzata l'*iter* di perfezionamento del decreto di riparto delle risorse alle regioni per il 2022, attualmente all'esame del Ministero dell'economia e delle finanze per l'acquisizione del necessario concerto. Dalla risposta della sottosegretaria, tuttavia, sembrerebbe che tali risorse siano insufficienti a fronteggiare la perdurante emergenza e a sostenere il reddito dei lavoratori. Si riserva, pertanto, di approfondire ulteriormente tale aspetto, magari presentando un ulteriore atto di sindacato ispettivo.

Romina MURA, *presidente*, dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.20.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 10 febbraio 2022.

Disposizioni in materia di lavoro agile e di lavoro a distanza.

Esame C. 2282 Gagliardi, C. 2417 Barzotti, C. 2667 Lucaselli, C. 2685 Vallasca, C. 2817 Serracchiani, C. 2851 Giarrizzo, C. 2870 Giarrizzo, C. 2908 Villani, C. 3027 Mura e C. 3150 Zangrillo.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.25 alle 14.40.

ALLEGATO 1

5-06592 Pagano: Tempistiche di liquidazione del trattamento di CIGS in favore dei lavoratori della « Industria del Legno – Pino Spagnoletti Srl » impiegati presso il sito di Giovinazzo (BA).

TESTO DELLA RISPOSTA

L'Onorevole interrogante chiede informazioni sulla liquidazione del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria richiesto in favore dei lavoratori dell'azienda « Industria del legno-Pino Spagnoletti srl ».

Al riguardo, il Ministero del lavoro ha interpellato le strutture interne e l'Inps per acquisire le informazioni dovute.

Risulta che l'Azienda abbia fatto richiesta di Cassa integrazione straordinaria nel 2021.

Con il decreto della Direzione generale competente del Ministero del lavoro del 23 settembre 2021 è stato approvato il programma di CIGS per cessazione di attività relativamente al periodo dal 17 maggio 2021 al 15 maggio 2022 ed è stata autorizzata, per il medesimo periodo, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 32 lavoratori impiegati presso l'unità produttiva di Giovinazzo (BA).

L'azienda, inoltre, in data 27 settembre 2021 ha presentato all'Inps domanda di autorizzazione al pagamento diretto e l'istituto ha accolto la domanda in data 29 settembre 2021.

Successivamente, l'Azienda ha inviato i dati necessari per il pagamento diretto delle prestazioni ai lavoratori, riferiti alle mensilità del 2021 (da maggio 2021 a dicembre 2021).

L'Inps ha riferito che le prestazioni riferite alle mensilità del 2021 risultano liquidate, mentre quelle riferite alle mensilità 2022 saranno messe in pagamento dopo che l'azienda avrà inviato, con cadenza mensile, i relativi flussi di dati per il pagamento diretto ai lavoratori.

Concludo assicurando la massima attenzione del Ministero del lavoro sulla vicenda segnalata affinché siano liquidati tutti i pagamenti dei trattamenti richiesti, atteso il rispetto delle procedure previste.

Faccio presente che il corretto funzionamento degli strumenti di integrazione al reddito risponde non solo al prioritario obiettivo di assicurare sostegno ai lavoratori e alle loro famiglie, ma anche all'esigenza di rafforzare il rapporto tra politiche industriali e politiche di integrazione salariale, e rendere gli ammortizzatori sociali uno strumento efficace in grado di supportare il Governo nel prevenire e ricomporre le crisi occupazionali.

In tal senso, sottolineo che con la legge di bilancio per 2022 è stata varata l'attesa riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, che mira a definire un sistema più equo, sostenibile e capace di far fronte alle trasformazioni, nonché alle instabilità del mercato del lavoro connesse anche all'economia globalizzata, supportando le transizioni occupazionali e attenuando l'impatto sociale delle crisi.

ALLEGATO 2

5-06743 Bologna: Iniziative volte alla celere gestione da parte dell'INPS dell'arretrato relativo agli accertamenti per il riconoscimento di prestazioni assistenziali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole interrogante chiede quali siano le iniziative volte ad accelerare la gestione da parte dell'INPS dell'arretrato relativo agli accertamenti per il riconoscimento di prestazioni assistenziali, generatosi soprattutto a causa della pandemia.

Il Ministero del lavoro ha interpellato l'Inps, al fine di verificare le strategie e gli interventi posti in essere e le procedure in atto.

Con riferimento alla prevista indizione di un concorso pubblico, per titoli ed esami, a 189 posti di professionista medico di prima fascia funzionale nei ruoli del personale dell'INPS, l'istituto ha comunicato che nel mese di dicembre si è svolta la prova scritta e il 24 gennaio si è dato avvio alle prove orali, la cui conclusione è prevista, presumibilmente, per la fine del mese marzo, compatibilmente con le disposizioni organizzative vigenti connesse alla pandemia in corso.

Inoltre, il 22 dicembre 2021 è stata raggiunta un'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in ambito nazionale, per il conferimento di incarichi professionali a medici, finalizzati ad assicurare il presidio delle funzioni relative all'invalidità civile e alle attività medico-legali in materia previdenziale e assistenziale affidate all'INPS, per la successiva sottoscrizione di un'ipotesi di Accordo Collettivo Nazionale.

L'Istituto ha riferito altresì che l'ipotesi di Accordo in questione è in procinto di essere avviato all'iter di controlli previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle disposizioni del punto 8 - Procedimento di approvazione delle convenzioni e controlli dell'Atto di indirizzo di cui al DM 12 febbraio 2021, in base alle quali « lo schema di convenzione tra l'Inps

e le organizzazioni sindacali di categoria, preventivamente sottoposto dall'Inps agli organi di controllo interni e successivamente approvato con apposita deliberazione del Consiglio di amministrazione, viene inviato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che lo sottopone anche all'esame del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministero della salute, per la formulazione di osservazioni e rilievi entro sessanta giorni ».

La stipula di detto Accordo che regola, sotto il profilo economico, giuridico e organizzativo, il rapporto tra l'INPS e i medici convenzionati esterni, da instaurarsi mediante il conferimento di incarichi per lo svolgimento di attività libero professionali in convenzione in materia di invalidità civile e di attività medico legali in materia previdenziale e assistenziale di competenza dell'INPS, consentirà – a conclusione del suddetto iter certificativo – di garantire una dotazione di personale medico adeguato per assicurare soddisfacenti livelli di efficienza e qualità del servizio inerenti alle suddette competenze medico-legali.

Con riferimento alle altre criticità rilevate, l'Inps ha evidenziato che a decorrere dal mese di maggio 2021 sono state avviate varie iniziative, anche al fine di superare le ulteriori difficoltà gestionali dovute alla situazione pandemica in corso.

In particolare, sono stati predisposti appositi piani per lo smaltimento dell'arretrato e per la gestione del corrente, sulla base di specifiche direttive che prevedono il potenziamento delle visite, l'apertura straordinaria nel giorno di sabato, l'individuazione di ulteriori spazi degli Uffici da destinare alle Commissioni mediche dedicate agli accertamenti agli atti e l'indicazione

del fabbisogno di ore aggiuntive, per medici convenzionati, e delle ore di straordinario, per medici dipendenti.

I piani elaborati dalle Direzioni regionali hanno evidenziato, in particolare in alcune realtà territoriali, notevoli criticità a causa della carenza di personale medico che, di fatto, ha impedito la costituzione di ulteriori Commissioni per l'accertamento della invalidità civile e *handicap*.

In considerazione delle problematiche emerse, sono stati programmati anche alcuni interventi straordinari di supporto alle sedi, nell'ottica di facilitare la definizione dei piani di smaltimento dell'arretrato.

In particolare, è stato determinato un numero aggiuntivo di medici per alcune delle strutture che presentavano maggiori criticità ed è stato disposto l'ampliamento del contingente di medici e operatori sociali per alcune delle regioni in maggiore difficoltà.

Inoltre, sono state introdotte procedure utili alle strutture territoriali per la defi-

nizione dei piani di recupero, quali la nuova procedura informatica per la definizione agli atti delle domande/posizioni in attesa di valutazione sanitaria, ai sensi dell'articolo 29-ter della legge n. 120 del 2020.

L'Inps ha reso noto che i dati rilevati al 31 dicembre 2021 evidenziano un trend generalmente positivo, segno della efficacia degli interventi correttivi adottati, con costante riduzione della giacenza relativamente alle prime visite mediche e alle revisioni, nonché alla validazione dei verbali redatti sulle prime visite dalle ASL.

Concludo, assicurando l'attenzione costante del Ministero del lavoro sull'esigenza rappresentata dagli onorevoli interroganti, e l'impegno costante a sostenere le opportune iniziative per la razionalizzazione dei procedimenti e per il potenziamento del personale medico, necessari a garantire ai cittadini l'efficacia degli interventi assistenziali.

ALLEGATO 3

5-06900 Segneri: Sui tempi tecnici per autorizzare l'INPS a emanare una circolare attuativa delle disposizioni in materia di trattamenti di mobilità in deroga per i lavoratori beneficiari nelle aree di crisi complesse.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il presente atto di sindacato ispettivo vengono richieste informazioni sulla circolare attuativa delle disposizioni in materia di trattamenti di modalità in deroga per i lavoratori beneficiari nelle aree di crisi complesse.

Al riguardo, posso riferire che la circolare esplicativa è stata pubblicata dall'Inps il 22 ottobre 2021. Con tale circolare, l'Inps fornisce le istruzioni per l'attuazione della normativa di cui all'articolo 38, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 73 del 2021 (c.d. decreto *Sostegni-bis*), che ha stabilito, con riferimento al periodo dal 1° febbraio 2021 al 31 dicembre 2021, che per il trattamento di mobilità in deroga non trova applicazione il meccanismo della riduzione della prestazione prevista nei casi di terza e quarta proroga.

Gli Uffici tecnici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a tal proposito, avevano già chiarito che le regioni possono utilizzare, anche per il 2021, le risorse residue dei precedenti finanziamenti e, inoltre, che l'articolo 1, comma 289, della legge n. 178 del 2020, perseguendo l'intento di semplificare, in un'unica disposizione di carattere generale, tutti gli interventi susseguitisi nel tempo, pur in assenza di una proroga specifica delle singole misure, consente di utilizzare le risorse stanziato per tutti gli interventi che traggono origine dall'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

Alla luce di tale interpretazione, pertanto, con la suddetta normativa sono implicitamente prorogati e rifinanziati anche i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 1, commi 140 e 141, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,

e i trattamenti di mobilità in deroga di cui all'articolo 25-*ter* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119.

Nello specifico, nella circolare viene stabilito che, stante il disposto dell'articolo 38, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 73 del 2021, agli importi relativi ai trattamenti di mobilità in deroga, nei casi di terza e quarta proroga, non si applica l'abbattimento del 40 per cento previsto dal secondo periodo del comma 66 dell'articolo 2 della legge n. 92 del 2012. Continuano, invece, a trovare applicazione, rispettivamente, le riduzioni del 10 per cento e del 30 per cento previste dalla medesima norma nei casi di prima e seconda proroga.

L'Inps dunque, in virtù della citata circolare, ha applicato d'ufficio, senza necessità di una domanda da parte degli interessati, il beneficio del trattamento di mobilità in deroga con la sospensione del meccanismo di riduzione.

Voglio far presente, altresì, che al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza e dare sostegno economico ai lavoratori, nella legge di bilancio per il 2022 sono state stanziato ulteriori risorse, pari a 60 milioni di euro a valere sul Fondo sociale occupazione e formazione per la prosecuzione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale, riconosciuti in deroga ai limiti generali di durata vigenti, e di mobilità in deroga in favore dei lavoratori di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa.

Secondo quanto stabilito dal comma 127 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2022, le suddette risorse saranno ripartite tra le regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Segnalo, infine, che lo schema di decreto interministeriale con il quale si provvede alla ripartizione dei fondi alle regioni,

è già stato predisposto dagli Uffici tecnici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze per l'acquisizione del necessario concerto.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, del Garante per la protezione dei dati personali, Pasquale Stanzone, nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 1 del 2022: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore (C. 3434 Governo)	59
--	----

SEDE REFERENTE:

DL 1/2022: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. C. 3434 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	59
ALLEGATO (<i>Articolo aggiuntivo del Governo 2.0100 e relativi subemendamenti</i>)	61
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	60

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 10 febbraio 2022.

Audizione, in videoconferenza, del Garante per la protezione dei dati personali, Pasquale Stanzone, nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 1 del 2022: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore (C. 3434 Governo).

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.05 alle 9.30.

SEDE REFERENTE

Giovedì 10 febbraio 2022. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Andrea Costa.

La seduta comincia alle 13.35.

DL 1/2022: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. C. 3434 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 febbraio 2022.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, comunica che prima dell'inizio della seduta sono stati ritirati gli emendamenti Invidia 1.38 e Lorefice 3.31.

Comunica altresì che, secondo quanto preannunciato dalla rappresentante del Governo nella seduta tenutasi lunedì 7 febbraio, nella medesima giornata il Governo ha presentato l'articolo aggiuntivo 2.0100, di rifusione del decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, recante misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività

nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo, assegnato anch'esso alla XII Commissione (C. 3457). La presidenza ne ha valutato l'ammissibilità e l'ha trasmesso a tutti i deputati della Commissione (*vedi allegato*). Comunica che alla scadenza del termine, prevista per le ore 15 di ieri, mercoledì 9 febbraio, sono stati presentati 91 subemendamenti (*vedi allegato*).

Per quanto concerne l'ammissibilità di tali proposte emendative ricorda che, trattandosi di subemendamenti che, per loro natura, hanno contenuto e portata più limitati dell'emendamento – come ricordato anche dalla Giunta per il Regolamento, nella riunione del 28 febbraio 2007 – essi devono necessariamente incidere su una o più parti dell'emendamento cui sono riferiti o essere strettamente consequenziali ad esse. Il vaglio di ammissibilità, quindi, è effettuato sulla base di vincoli più restrittivi rispetto a quello svolto sugli emendamenti, anche di analogo o di identico contenuto.

Avverte che possono, pertanto, essere considerati inammissibili i seguenti subemendamenti: Zolezzi 0.2.0100.57, in quanto, essendo volto a escludere l'obbligo vaccinale per alcune categorie di lavoratori, è riferibile al decreto-legge n. 1 anziché all'articolo aggiuntivo del Governo; Invidia 0.2.0100.45, in quanto apporta modifiche puntuali ad alcune disposizioni introdotte

dal decreto-legge n. 1, sulle quali non interviene l'articolo aggiuntivo del Governo, al fine di escludere dall'obbligo vaccinale coloro che siano risultati positivi al virus e che siano in possesso della certificazione verde COVID-19; Zolezzi 0.2.0100.58, in quanto, prevedendo casi di esenzione dal vaccino, è riferibile al decreto-legge n. 1 anziché all'articolo aggiuntivo del Governo; Melicchio 0.2.0100.56, poiché introduce la previsione di un contributo alle prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale per coloro che non sono vaccinati; Marchetti 0.2.0100.87, in quanto reca disposizioni in materia di formazione dei medici di medicina generale.

Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi avverso la predetta pronuncia di inammissibilità è fissato alle ore 19 di oggi.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 14.

ALLEGATO

DL 1/2022: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. C. 3434 Governo.

ARTICOLO AGGIUNTIVO DEL GOVERNO 2.0100 E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
2.0100 DEL GOVERNO

ART. 2.

All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera a), premettere la seguente:

0a) dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

(Revoca degli obblighi vaccinali per alcune categorie di lavoratori)

1. Al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, gli articoli 3-ter, 4, 4-bis e 4-ter sono abrogati.

2. Il medico di medicina generale effettua, in tutti i casi, una valutazione complessiva dei rischi e dei benefici derivanti dal vaccino e consiglia o meno la vaccinazione del soggetto.

0.2.0100.57. Zolezzi.

All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 1, comma 1, al capoverso «Art. 4-quater», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'obbligo di cui agli articoli 4, 4-bis, 4-ter e al comma 1 del presente articolo non sussiste per coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 e sono in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'ar-

ticolo 9, comma 2, lettera b), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

0.2.0100.45. Invidia.

All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera a), capoverso «Art. 2-bis», premettere il seguente:

Art. 2.1.

(Esenzione dal vaccino e dall'obbligo di possesso delle certificazioni verdi per i soggetti guariti)

1. I soggetti che dimostrino tramite una delle certificazioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, l'avvenuta guarigione da SARS-CoV-2 sono esentati dalla somministrazione dei vaccini e dal possesso delle certificazioni verdi. L'esenzione è garantita anche in ogni caso sia dimostrata l'immunità di memoria per il SARS-CoV-2.

Conseguentemente, alla lettera a), sopprimere i capoversi articoli 2-bis e 2-ter.

0.2.0100.58. Zolezzi.

All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera a), capoverso «Art. 2-bis», premettere il seguente:

Art. 2.1.

(Dispositivi di protezione delle vie respiratorie a prezzo calmierato)

1. Al fine di dare seguito all'obbligo di indossare i dispositivi di protezione di tipo

FFP2, il prezzo massimo dei predetti dispositivi è fissato a 0,50 centesimi di euro. Le farmacie, le parafarmacie e le altre attività commerciali che vendono il dispositivo a un prezzo superiore, sono soggette a una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.000.

2. Le entrate derivanti dalla sanzione di cui al comma 1 sono periodicamente versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

0.2.0100.7. Colletti, Sapia.

All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera a), capoverso « Art. 2-bis », comma 1, lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « eseguiti, ove ne ricorra la necessità, anche nelle strutture sanitarie militari e della Croce Rossa italiana e per il tramite del relativo personale sanitario. ».

0.2.0100.40. Gemmato, Bellucci, Ferro.

All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera a), capoverso « Art. 2-bis », comma 1, lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 2, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente: « c-ter) le persone che non siano ancora in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui al presente comma possono accedere ai servizi e alle attività di cui al comma 1, articolo 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, esibendo le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2 oppure di un test salivare antigenico che dimostri l'assenza dell'antigene SARS-

CoV-2 effettuati entro le quarantotto ore antecedenti all'accesso alle predette attività e servizi. I predetti test possono essere eseguiti, ove ne ricorra la necessità, anche nelle strutture sanitarie militari e della Croce Rossa Italiana e per il tramite del relativo personale sanitario. ».

0.2.0100.41. Gemmato, Bellucci, Ferro.

All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera a), capoverso « Art. 2-bis », comma 1, lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 2, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente: « c-ter) effettuazione di un test salivare antigenico che dimostri l'assenza dell'antigene SARS-CoV-2 eseguito, ove ne ricorra la necessità, anche nelle strutture sanitarie militari e della Croce Rossa Italiana e per il tramite del relativo personale sanitario. ».

0.2.0100.39. Gemmato, Bellucci, Ferro.

All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera a), capoverso « Art. 2-bis », comma 1, lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 2, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente: « c-ter) effettuazione di un test salivare antigenico che dimostri l'assenza dell'antigene SARS-CoV-2. ».

0.2.0100.38. Gemmato, Bellucci, Ferro.

All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera a), capoverso « Art. 2-bis », comma 1, lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 2, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente: « c-ter) effettuazione di analisi anticorpali eseguite sul siero in strutture sanitarie autorizzate che attestino la presenza di anticorpi anti Sars-Cov-2 in misura tale da garantire la protezione dall'infezione ovvero superiore a 500 BAU/ml. ».

0.2.0100.42. Gemmato, Bellucci, Ferro.

All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera a), capoverso « Art. 2-bis », comma 1, lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 2, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente: « c-ter) effettuazione di analisi anticorpali eseguite sul siero in strutture sanitarie autorizzate che attestino la presenza di anticorpi anti SARS-CoV-2 in misura tale da garantire la protezione dall'infezione. ».

0.2.0100.43. Gemmato, Bellucci, Ferro.

All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera a), capoverso « Art. 2-bis », comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e il quarto periodo è sostituito dal seguente: « La certificazione verde COVID-19 di cui al secondo periodo è rilasciata altresì contestualmente all'avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2 e ha validità illimitata a far data dalla medesima somministrazione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo ».

0.2.0100.64. Boldi, Panizzut, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Claudio Borghi, Cavandoli.

All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera a), capoverso « Art. 2-bis », comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 3, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: « La certificazione verde COVID-19 di cui al secondo periodo, avente durata illimitata, è rilasciata altresì ai soggetti vaccinati all'estero con un vaccino non autorizzato dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA) che abbiano ricevuto una dose di richiamo con un vaccino approvato dalla predetta Agenzia, nel rispetto delle indicazioni stabilite con circolare del Ministero della salute ».

0.2.0100.70. Billi, Cavandoli, Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera a), capoverso « Art. 2-bis », comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 3, dopo il quarto periodo, è inserito il seguente: « La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata altresì contestualmente alla somministrazione della seconda dose di un vaccino dopo una infezione da SARS-CoV-2, ovvero alla somministrazione di due dosi dopo la guarigione, con validità dalla medesima somministrazione senza necessità di ulteriori richiami ».

0.2.0100.51. Novelli, Giacometto, Bagnasco.

All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera a), capoverso « Art. 2-bis », comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 4, primo periodo, le parole: « ha una validità di sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « ha validità illimitata »; al secondo periodo, la parola: « semestrale » è soppressa; al terzo periodo, le parole: « per sei mesi » sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La certificazione verde COVID-19 di cui al presente comma è rilasciata, altresì, contestualmente all'avvenuta effettuazione di un test sierologico con esito positivo alla presenza di anticorpi prodotti in seguito a un'infezione da SARS-CoV-2 ».

Conseguentemente:

a) al medesimo comma 1, lettera b), capoverso comma 4-bis, sopprimere il primo periodo e al secondo periodo, dopo le parole: a seguito aggiungere le seguenti: della somministrazione della prima dose di vaccino o;

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Ministero della salute assicura l'immediato rilascio, aggiornamento e ripristino della validità delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, interessate dalle modifiche di cui al comma 1. Nelle more di tale aggiornamento, gli interessati possono dimostrare il possesso delle suddette certificazioni verdi COVID-19 anche mediante autocertificazione.

0.2.0100.65. Boldi, Panizzut, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Claudio Borghi, Cavandoli, Colmellere.

All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera a), capoverso « Art. 2-bis », comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 4, primo periodo, le parole: « ha una validità di sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « ha validità illimitata »; al secondo periodo, la parola: « semestrale » è soppressa e al terzo periodo le parole: « per sei mesi » sono soppresse.

Conseguentemente:

a) al medesimo comma 1, lettera b), capoverso comma 4-bis, sopprimere il primo periodo e al secondo periodo, dopo le parole: a seguito aggiungere le seguenti: della somministrazione della prima dose di vaccino o;

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Ministero della salute assicura l'immediato rilascio, aggiornamento e ripristino della validità delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, interessate dalle modifiche di cui al comma 1. Nelle more di tale aggiornamento, gli interessati possono dimostrare il possesso delle suddette certificazioni verdi COVID-19 anche mediante autocertificazione.

0.2.0100.67. Boldi, Panizzut, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Claudio Borghi, Cavandoli.

All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera a), capoverso « Art. 2-bis », comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 4, le parole: « ha una validità di sei mesi a far data dall'avvenuta guarigione di cui al comma 2, lettera b) » sono sostituite dalle seguenti: « ha validità a decorrere dall'avvenuta guarigione di cui al comma 2, lettera b), senza necessità di alcuna somministrazione di dosi di richiamo, in ragione della immunità naturale ottenuta ».

0.2.0100.36. Iorio, Segneri, Gabriele Lorenzoni, Serritella, Martinciglio, Papiro, Zolezzi, Terzoni, Bella, Di Lauro, Bruno, Emiliozzi.

All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera a), capoverso « Art. 2-bis », comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La certificazione verde COVID-19 di cui al presente comma è rilasciata, altresì, contestualmente all'avvenuta effettuazione di un test sierologico con esito positivo alla presenza di anticorpi prodotti in seguito a un'infezione da SARS-CoV-2. ».

Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 2-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Ministero della salute assicura l'immediato rilascio, aggiornamento e ripristino della validità delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, interessate dalle modifiche di cui al comma 1. Nelle more di tale aggiornamento, gli interessati possono dimostrare il possesso delle suddette certificazioni verdi COVID-19 anche mediante autocertificazione.

0.2.0100.66. Boldi, Panizzut, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Cavandoli, Colmellere.

All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera a), capoverso « Art. 2-bis », comma 1, lettera b), capoverso comma 4-bis, primo periodo, sostituire le parole da: oltre il quattordicesimo giorno fino alla fine del periodo con le seguenti: è rilasciata una certificazione verde COVID-19 con validità illimitata a far data dall'avvenuta guarigione.

Conseguentemente:

a) al medesimo capoverso comma 4-bis, secondo periodo, dopo le parole: a seguito aggiungere le seguenti: della somministrazione della prima dose di vaccino o;

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Ministero della salute assicura l'immediato rilascio, aggiornamento e ripristino della validità delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, interessate dalle modifiche di cui al comma 1. Nelle more di tale aggiornamento, gli interessati possono dimostrare il possesso delle suddette certificazioni verdi COVID-19 anche mediante autocertificazione.

0.2.0100.68. Boldi, Panizzut, Foscolo, Lazarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Claudio Borghi.

All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera a), capoverso « Art. 2-bis », comma 1, lettera b), capoverso comma 4-bis, primo periodo sostituire le parole da: oltre il quattordicesimo giorno fino alla fine del periodo con le seguenti: a far data dal 1° ottobre 2021 è rilasciata una certificazione verde COVID-19 con validità illimitata a decorrere dall'avvenuta guarigione.

Conseguentemente:

a) al medesimo capoverso comma 4-bis, secondo periodo, dopo le parole: a seguito aggiungere le seguenti: della somministrazione della prima dose di vaccino o;

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Ministero della salute assicura l'immediato rilascio, aggiornamento e ripristino della validità delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, interessate dalle modifiche di cui al comma 1. Nelle more di tale aggiornamento, gli interessati possono dimostrare il possesso delle suddette certificazioni verdi COVID-19 anche mediante autocertificazione.

0.2.0100.69. Boldi, Panizzut, Foscolo, Lazarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Cavandoli.

All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera a), capoverso « Art. 2-bis », comma 1, lettera b), capoverso comma 4-bis, sostituire le parole da: oltre il quattordicesimo giorno fino alla fine della lettera con le seguenti: è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c-bis), che ha validità a decorrere dall'avvenuta guarigione senza necessità di rinnovi.

0.2.0100.17. Suriano, Sarli, Ehm, Benedetti, Termini.

All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera a), capoverso « Art. 2-bis », aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Al momento della cessazione dello stato di emergenza tutte le certificazioni verdi COVID-19 scadono e conseguentemente decade per i cittadini l'obbligo di possesso delle medesime certificazioni verdi COVID-19.

0.2.0100.18. Sarli, Suriano, Ehm, Benedetti, Termini.

All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera a), dopo il capoverso « Art. 2-bis », aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.1.

(Deroghe in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19)

1. All'articolo 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo il comma 1-ter, sono aggiunti i seguenti:

« 1-*quater*. I minori di età superiore a 12 anni, se accompagnati da un genitore, familiare o accompagnatore in possesso di certificazione verde COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), o che si trovi nelle condizioni di cui al comma 3, primo periodo, possono accedere agli alberghi e alle altre strutture ricettive, nonché ai servizi di ristorazione, inclusi quelli annessi alle strutture recettive, agli impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici, e alle piscine e ai centri di benessere, se in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c).

1-*quinquies*. Coloro che dimorano stabilmente presso una struttura ricettiva possono attraversare i locali comuni per accedere alla propria camera o unità abitativa anche se privi delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), fermo restando l'obbligo di rispettare le misure di distanziamento e prevenzione disposte dalla direzione aziendale per i locali stessi. ».

0.2.0100.86. Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera a), capoverso « Art. 2-ter », sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,

dopo il comma 7-ter, sono inseriti i seguenti:

« 7-*quater*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la misura dell'autosorveglianza si applica, in sostituzione della quarantena precauzionale di cui al comma 7, a tutti i soggetti che hanno avuto contatti stretti con persone confermate positive al COVID-19. L'autosorveglianza ha una durata di cinque giorni a decorrere dalla data dell'ultimo contatto stretto e, nelle more di essa, è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. In assenza di sintomi, la misura dell'autosorveglianza cessa automaticamente al termine del suddetto periodo di cinque giorni. Solamente in caso di comparsa di sintomi, la cessazione dell'autosorveglianza è condizionata all'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche presso farmacie o centri privati a ciò abilitati, ovvero di un test autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2, anche su campione salivare. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo dello stesso, che determina la cessazione del regime di autosorveglianza, è attestato tramite autocertificazione.

7-*quinquies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la cessazione della quarantena di cui al comma 6, applicata alle persone risultate positive al virus COVID-19, consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato dopo un periodo di almeno sette giorni dalla diagnosi di positività, di cui almeno gli ultimi tre giorni senza sintomi. Il test può essere effettuato anche presso farmacie o centri privati a ciò abilitati, ovvero autonomamente, utilizzando test autosomministrabili per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2, anche su campione salivare. La trasmissione, con modalità anche telematiche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto con esito negativo, ovvero dell'autocertificazione dello stesso, in caso di test autosomministrato, determina la cessazione del regime di quarantena. ».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 2-ter, aggiungere, in fine, le parole: e della quarantena.

0.2.0100.71. Boldi, Panizzut, Foscolo, Lazarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Cavandoli.

All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera a), capoverso « Art. 2-ter », dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al fine di ampliare le attività di rilevamento dei contagi da SARS-CoV-2, fino al 31 marzo 2022 gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dotati di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la sicurezza degli assistiti e la tutela della riservatezza, possono effettuare test antigenici rapidi, di cui, all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.

1-ter. Ai fini di cui al presente articolo gli esercizi di cui al comma 1 si avvalgono di modalità telematiche sicure, approvate dal ministero della salute, per trasmettere, senza ritardo, i dati relativi alla somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 alla regione o alla provincia autonoma di riferimento.

1-quater. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo le modalità attraverso le quali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, deve essere effettuata la trasmissione dei dati indicati al comma 2, sono approvate previa intesa in sede di Conferenza Stato Regione ai sensi dell'articolo 8 comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

0.2.0100.59. Pini.

All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera a), sopprimere il capoverso « Art. 2-quater ».

* **0.2.0100.3.** Colletti, Sapia.

* **0.2.0100.14.** Raduzzi.

All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera a), capoverso « Art. 2-quater », comma 1, lettera a), capoverso comma 9-bis, primo periodo, sopprimere le parole da: con un vaccino, fino a: Italia.

0.2.0100.53. Novelli, Bagnasco.

All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera a), capoverso « Art. 2-quater », comma 1, lettera a), capoverso comma 9-bis, primo periodo, sostituire le parole: o riconosciuto come equivalente in Italia, con le seguenti: nel Paese di provenienza, anche e sopprimere le parole da: , cosiddetto "green pass rafforzato" fino alla fine del periodo.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

0.2.0100.72. Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Di Muro, Cavandoli.

All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera a), capoverso « Art. 2-quater », comma 1, lettera a), capoverso comma 9-bis, primo periodo, dopo le parole: equivalente in Italia, aggiungere le seguenti: nonché ai soggetti residenti in Italia in possesso del certificato di avvenuta guarigione o di avvenuta vaccinazione, .

0.2.0100.4. Colletti, Sapia.

All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera a), capoverso « Art. 2-quater », comma 1, lettera a), capoverso comma 9-bis, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: nove mesi.

0.2.0100.52. Novelli, Bagnasco, Versace, Bond.

All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera a), capoverso « Art. 2-quater », comma 1, lettera a), capoverso comma 9-bis), primo e terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché previa effettuazione di un test salivare antigenico che dimostri l'assenza dell'antigene SARS-CoV-2 avente validità di 48 ore dall'esecuzione.

0.2.0100.90. Gemmato, Bellucci, Ferro.

All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera a), capoverso « Art. 2-quater », comma 1, lettera a), capoverso comma 9-bis), primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché previa effettuazione di un test salivare antigenico che dimostri l'assenza dell'antigene SARS-CoV-2 avente validità di 48 ore dall'esecuzione.

0.2.0100.88. Gemmato, Bellucci, Ferro.

All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera a), capoverso « Art. 2-quater », comma 1, lettera a), capoverso comma 9-bis), terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché previa effettuazione di un test salivare antigenico che dimostri l'assenza dell'antigene SARS-CoV-2 avente validità di 48 ore dall'esecuzione.

0.2.0100.89. Gemmato, Bellucci, Ferro.

All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera a), capoverso « Art. 2-quater », comma 1, lettera a), capoverso comma 9-bis), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono definite regole uniformi per la circolazione in sicurezza sul territorio nazionale, senza distinzione tra cittadini nazionali e soggetti provenienti da uno Stato estero, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3 della Costituzione.

0.2.0100.60. Bellucci, Ferro, Gemmato.

All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera a), capoverso « Art. 2-quater », comma 1, lettera a), capoverso comma 9-bis),

aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le certificazioni di vaccinazione rilasciate dalle autorità sanitarie competenti estere relative a vaccini non equivalenti in corso di valutazione da parte dell'Agenzia Europea per i medicinali (EMA) riguardo alla sicurezza, all'efficacia e alla qualità del prodotto, hanno valore di Certificazione verde COVID-19, c.d. *green-pass* rafforzato, per un periodo di 15 giorni dalla data di ingresso in territorio italiano corredati da tampone molecolare da effettuarsi entro 3 giorni da tale data.

0.2.0100.63. Scanu.

All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera a), capoverso « Art. 2-quater », comma 1, lettera a), dopo il capoverso comma 9-bis, aggiungere il seguente:

9-bis.1. In deroga a quanto previsto dal comma 9-bis, i soggetti provenienti da uno Stato estero che fanno permanenza in località del territorio nazionale situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo estero di residenza, in possesso di un certificato rilasciato dalle competenti autorità sanitarie estere di avvenuta guarigione o di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, possono accedere ai servizi e alle attività per i quali sul territorio nazionale sussiste l'obbligo di possedere una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 2, lettere a), b) e c-bis), senza obbligo di effettuare un tampone rapido o molecolare, anche qualora siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario o dall'avvenuta guarigione da COVID-19.

0.2.0100.73. Di Muro, Foscolo, Cavandoli.

All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera a), capoverso « Art. 2-quater », comma 1, lettera a), capoverso comma 9-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I predetti titolari o gestori nonché i soggetti deputati al controllo delle certificazioni, sono esonerati da ogni responsabilità civile e penale connessa all'accesso illegittimo di soggetti che esibiscano certificazioni verdi

COVID-19 false e non rilevate dalle verifiche digitali e ad eventuali e conseguenti contagi contratti dai fruitori delle attività o dei servizi.

0.2.0100.91. Gemmato, Bellucci, Ferro.

All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera a), capoverso « Art. 2-quater », comma 1, lettera a), capoverso comma 9-ter, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Fino al 31 marzo 2022, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, per i quali l'accesso ai servizi e alle attività di cui al primo periodo rimane consentito senza obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare.

0.2.0100.75. Billi, Cavandoli.

All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera a), capoverso « Art. 2-quater », comma 1, lettera a), dopo il capoverso comma 9-ter), aggiungere il seguente:

9-quater. Fatte salve le ulteriori fattispecie di deroga, le limitazioni, gli obblighi e gli adempimenti previsti per gli ingressi nel territorio nazionale ai sensi dei provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, non si applicano nei seguenti casi:

a) a chiunque rientra nel territorio nazionale a seguito di permanenza di durata non superiore a quarantotto ore in località estere situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato;

b) in caso di permanenza di durata non superiore alle quarantotto ore in località del territorio nazionale situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo estero di residenza, domicilio o abitazione,

purché lo spostamento avvenga con mezzo privato.

0.2.0100.74. Di Muro, Foscolo, Cavandoli.

All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera a), capoverso « Art. 2-quater », comma 1, lettera a), dopo il capoverso comma 9-ter), aggiungere il seguente:

9-quater. Le disposizioni introdotte ai sensi del comma 9-bis si applicano anche ai soggetti in possesso di certificazione verde COVID-19 rilasciata in Italia.

0.2.0100.15. Raduzzi.

All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera a), capoverso « Art. 2-quater », comma 1, lettera a), dopo il capoverso comma 9-ter), aggiungere il seguente:

9-quater. Le disposizioni di cui al comma 9-bis si applicano anche ai residenti nel territorio italiano.

0.2.0100.10. Colletti, Sapia.

All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera a), dopo il capoverso « Art. 2-quater », aggiungere il seguente:

Art. 2-quinquies.

(Contributo alle prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale)

1. Per i soggetti di maggiore età, esclusi i soggetti confermati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 entro i sei mesi precedenti e i soggetti che non possono vaccinarsi, in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestata dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, che non siano in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,

in caso di ricovero relativo alle conseguenze derivanti da malattia da SARS-CoV-2, è richiesto un contributo alle prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) rese dalle strutture pubbliche e dalle strutture private accreditate al SSN. Il contributo è dovuto alla struttura che eroga le prestazioni sanitarie, proporzionalmente all'intensità di cura, nella misura del 20 per cento da un minimo di euro cinquecento fino ad un massimo di euro duemilacinquecento.

0.2.0100.56. Melicchio.

All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b), al capoverso « Art. 3-bis », premettere il seguente:

Art. 3.1.

(Spostamenti con mezzi di trasporto pubblico)

1. All'articolo 9-*quater*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, al comma 1 l'alinea è sostituito dal seguente: « 1. Fino al 31 marzo 2022, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo: ».

0.2.0100.50. Papiro, Martinciglio, Gabriele Lorenzoni, Terzoni, Bella, Di Lauro, Bruno, Emiliozzi, Segneri, Zolezzi.

All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b), sostituire il capoverso « Art. 3-bis », con il seguente:

Art. 3-bis.

(Spostamenti da e per le isole maggiori e le isole minori lagunari e lacustri e trasporto pubblico e privato)

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge

17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-*quater* è inserito il seguente:

« Art. 9-*quater*.1

(Spostamenti da e per le isole maggiori e le isole minori lagunari e lacustri e trasporto pubblico e privato)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico e privato per gli spostamenti da e per le isole maggiori e le isole minori lagunari e lacustri è consentito ai cittadini residenti in possesso di certificazione verde COVID-19 di base.

2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, è consentito l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico e privato a tutti i cittadini in possesso di certificazione verde COVID-19 di base. ».

0.2.0100.19. Sarli, Suriano, Ehm, Benedetti, Termini.

*All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b), capoverso « Art. 3-bis », comma 1, capoverso Art. 9-*quater*.1, comma 1, sostituire le parole da: pubblico per gli spostamenti fino a: gli studenti con le seguenti: di cui all'articolo 9-*quater*, comma 1, per esigenze lavorative, turismo, situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, nonché in ogni caso per gli studenti*

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 3-bis con la seguente: deroghe all'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 rafforzate nei mezzi di trasporto.

0.2.0100.84. Cavandoli.

*All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b), capoverso « Art. 3-bis », comma 1, capoverso Art. 9-*quater*.1, comma 1, sostituire le parole da: pubblico per gli spostamenti fino a: gli studenti con le seguenti: : di cui all'articolo 9-*quater*, comma 1, per esigenze lavorative, situazioni di ne-*

cessità ovvero per motivi di salute, nonché in ogni caso per gli studenti

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 3-bis con la seguente: deroghe all'impiego delle certificazioni verdi covid-19 rafforzate nei mezzi di trasporto.

0.2.0100.83. Cavandoli.

All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b), capoverso « Art. 3-bis », comma 1, capoverso Art. 9-quater.1, comma 1, dopo la parola: spostamenti aggiungere le seguenti: da e per la Sicilia e la Sardegna, e sopprimere le parole da: per documentati motivi di salute fino a: di secondo grado.

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 3-bis, sopprimere le parole: minori lagunari e lacustri.

0.2.0100.46. D'Orso, Ficara, Gabriele Lorenzoni, Martinciglio, Casa, Papiro, Lorefice, Giarrizzo, Cancelleri, Alaimo.

All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b), capoverso « Art. 3-bis », comma 1, capoverso Art. 9-quater.1, comma 1, sostituire le parole: per documentati motivi di salute con le seguenti: per autocertificati motivi di salute, di lavoro o personali, le parole: una delle Certificazioni verdi COVID-19, comprovante l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, con esito negativo con le seguenti: Certificazione verde COVID-19 comprovante l'effettuazione di un test molecolare con esito negativo e le parole: avente validità di quarantotto ore dall'esecuzione se antigenico rapido o di settantadue ore se molecolare con le seguenti: avente validità di settantadue ore dall'esecuzione.

0.2.0100.12. Sapia, Colletti.

All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b), capoverso « Art. 3-bis », comma 1, capoverso Art. 9-quater.1, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché comprovante l'effettuazione di effettuazione di un test salivare antigenico

che dimostri l'assenza dell'antigene Sars-Cov-2 avente validità di 48 ore dall'esecuzione.

0.2.0100.44. Gemmato, Bellucci, Ferro.

All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b), capoverso « Art. 3-bis », comma 1, capoverso Art. 9-quater.1, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. L'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico è comunque consentito, anche in assenza di certificazione verde COVID-19 valida, per comprovati motivi di lavoro, salute, studio e necessità urgenti, per tramite di una autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, fermo restando l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.

0.2.0100.37. Gabriele Lorenzoni, Iorio, Martinciglio, Terzoni, Papiro, Bella, Di Lauro, Bruno, Emiliozzi, Segneri, Seritella.

All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, alla lettera b), capoverso « Art. 3-ter », comma 1, alinea, premettere le seguenti parole: Fino al termine dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e successivamente prorogato,.

0.2.0100.21. Pini, Rizzo Nervo, Siani, De Filippo, Lepri.

All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, alla lettera b), capoverso « Art. 3-ter », comma 1, sostituire le lettere da a) a c) con le seguenti:

a) nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, con uno o più casi di positività accertati tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, per coloro che risultino positivi si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni, per tutti gli altri

l'attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo per tutti gli alunni della sezione o classe di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione. In ogni caso il rientro in classe è condizionato all'esito negativo del test;

b) nelle scuole primarie di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, con uno o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che risultino positivi si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni, per tutti gli altri l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore a 6 anni fino al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo per tutti gli alunni della sezione o classe di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione. In ogni caso il rientro in classe è condizionato all'esito negativo del test;

c) nelle scuole secondarie di primo grado di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, nonché nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e forma-

zione professionale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, con uno o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che risultino positivi si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni, per tutti gli altri l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo per tutti gli alunni della sezione o classe di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione. In ogni caso il rientro in classe è condizionato all'esito negativo del test.

Conseguentemente:

a) *al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: lettera a), numero 2), lettera b), numero 2), primo periodo, e lettera c), numero 2), primo periodo;*

b) *al comma 4, sopprimere il secondo e il terzo periodo.*

0.2.0100.47. Roberto Rossini, Bella.

All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettere a) capoverso « Art. 3-ter », comma 1, lettera a), numero 1), e lettera b), numero 1), sostituire le parole: fino a quattro casi di positività accertati con le seguenti: fino a meno del 25 per cento dei casi di positività accertati e lettera a), numero 2), e lettera b), numero 2, sostituire le parole: con cinque o più casi di positività accertati con le seguenti: dal 25 per cento dei casi di positività accertati.

0.2.0100.13. Sapia, Colletti.

All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, alla lettera b), capoverso « Art. 3-ter », comma 1, lettera a), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: obbligo di effettuare aggiungere la seguente: gratuitamente;

b) sostituire le parole: o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 con le seguenti: da ripetersi;

c) sopprimere l'ultimo periodo.

0.2.0100.30. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Bellucci, Gemmato, Ferro.

All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b), capoverso « Art. 3-ter », comma 1, lettera a), numero 1), secondo periodo, dopo le parole: rapido o molecolare, aggiungere, le seguenti: o un test salivare antigenico che dimostri l'assenza dell'antigene Sars-Cov-2.

0.2.0100.92. Gemmato, Bellucci, Ferro.

All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b), capoverso « Art. 3-ter », apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: b) nelle scuole primarie di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e nelle scuole secondarie di primo grado di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo con-

tatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;

b) al comma 1, lettera c), alinea, sopprimere le parole: nelle scuole secondarie di primo grado di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, nonché;

c) al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: numero 2) primo periodo;

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: Per le scuole primarie fino a: del quinto e con le seguenti: Per le scuole secondarie di secondo grado e per il sistema di istruzione e formazione professionale, si ricorre alla didattica digitale integrata di cui al comma 1, lettera c), numero 2), terzo periodo, se l'accertamento;

e) al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: numero 2), primo periodo.

0.2.0100.49. Tuzi.

All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, alla lettera b), capoverso « Art. 3-ter », comma 1, lettera b), sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:

1) con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19;

2) con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi è fatto comunque obbligo di effettuare gratuita-

mente un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, da ripetersi alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

0.2.0100.31. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Albano, Bellucci, Gemmato, Ferro.

All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b), capoverso « Art. 3-ter », comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le parole: e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età.

Conseguentemente:

a) alla medesima lettera b), numero 2), sopprimere le parole: e degli alunni di età superiore ai sei anni;

b) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: fino a sei anni di età *con le seguenti:* fino a dieci anni di età *e al secondo periodo, sostituire le parole:* se di età superiore a sei anni *con le seguenti:* se di età superiore a dieci anni.

0.2.0100.76. Cavandoli.

All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b), capoverso « Art. 3-ter », comma 1, lettera b), numeri 1) e 2) sostituire le parole: fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto *con le seguenti:* rispettivamente fino al decimo e al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

0.2.0100.77. Cavandoli.

All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b), capoverso « Art. 3-ter », comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

0.2.0100.5. Colletti, Sapia.

All'emendamento del Governo 2.0100, lettera b), capoverso « Art. 3-ter », comma 1, lettera b), numero 2), primo periodo, e lettera c), numero 2), primo periodo sopprimere le parole: da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario.

mere le parole: da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario.

0.2.0100.48. Tuzi.

All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b), capoverso « Art. 3-ter », comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole da: Per coloro che diano dimostrazione *fino alla fine del numero con le seguenti:* si applica la didattica digitale integrata per cinque giorni.

0.2.0100.79. Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Cavandoli, Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Toccalini, Racchella, Zicchieri.

All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b), capoverso « Art. 3-ter », comma 1, lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: solo se risultati positivi sintomatici a seguito di tampone antigenico rapido o molecolare previa prescrizione del pediatra o del medico di base.

0.2.0100.1. Leda Volpi, Giuliodori.

All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b), capoverso « Art. 3-ter », comma 1, lettera c), numero 1), sostituire le parole: con un caso di positività accertato *con le seguenti:* fino a quattro casi di positività accertati.

Conseguentemente, alla medesima lettera c), numero 2), sostituire le parole: con due o più casi di positività accertati *con le seguenti:* con cinque o più casi di positività accertati.

0.2.0100.78. Cavandoli, Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Toccalini, Racchella, Zicchieri.

All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b), capoverso « Art. 3-ter »,

comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).

0.2.0100.6. Colletti, Sapia.

All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b), capoverso « Art. 3-ter », comma 1, lettera c), sostituire il numero 2) con il seguente:

2) con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi è fatto comunque obbligo di effettuare gratuitamente un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, da ripetersi alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

0.2.0100.32. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Bellucci, Gemmato, Ferro.

All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b), capoverso « Art. 3-ter », comma 1, lettera c), numero 2), sostituire le parole da: per coloro che diano dimostrazione fino alla fine del numero, con le seguenti: si applica la didattica digitale integrata per cinque giorni.

0.2.0100.80. Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Cavandoli, Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Toccalini, Racchella, Zicchieri.

All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b), capoverso « Art. 3-ter », comma 1, lettera c), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: solo se risultati positivi sintomatici a seguito di tampone antigenico rapido o molecolare previa prescrizione del pediatra o del medico di base.

0.2.0100.2. Leda Volpi, Giuliadori.

All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b), capoverso « Art. 3-ter », dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono, in ogni caso, tenute a garantire e rendere effettivo il principio di inclusione degli studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali, anche nelle ipotesi di sospensione o riorganizzazione delle attività previste dal comma 1. In tali casi, su richiesta delle famiglie al dirigente scolastico, è comunque garantita ai predetti studenti la possibilità di svolgere attività didattica in presenza, coinvolgendo un ristretto numero di compagni, sempre previa richiesta e accordo delle rispettive famiglie.

0.2.0100.82. Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Cavandoli, Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Toccalini, Racchella, Zicchieri.

All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b), capoverso « Art. 3-ter », sopprimere il comma 2.

0.2.0100.33. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Albano, Bellucci, Gemmato, Ferro.

All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b), capoverso « Art. 3-ter », comma 2, sostituire il secondo periodo e il terzo periodo con i seguenti: Solamente in caso di comparsa di sintomi, la riammissione in classe dei soggetti in regime di autosorveglianza è subordinata alla dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche presso farmacie o centri privati a ciò abilitati, ovvero un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene da SARS-CoV-2. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.

0.2.0100.81. Boldi, Panizzut, Foscolo, Lazarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Cavandoli.

All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b), capoverso « Art. 3-ter », comma 2, secondo periodo, dopo le parole: rapido o molecolare aggiungere le seguenti: o di un test salivare antigenico.

0.2.0100.93. Gemmato, Bellucci, Ferro.

All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b), capoverso « Art. 3-ter », comma 2, terzo periodo, dopo le parole: rapido o molecolare aggiungere le seguenti: o di un test salivare antigenico.

0.2.0100.94. Gemmato, Bellucci, Ferro.

All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b), capoverso « Art. 3-ter », dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nelle classi in cui si siano riscontrati casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2, nel caso in cui l'alunno sia posto in quarantena, qualora in assenza di sintomi e a seguito di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo effettuato almeno 5 giorni dopo il suo inizio, l'alunno medesimo è autorizzato a interrompere la quarantena, laddove prevista, per motivi inerenti prestazioni mediche o sanitarie già programmate.

0.2.0100.54. Novelli, Bagnasco, Versace, Bond, Brambilla.

All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b), capoverso « Art. 3-ter », dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per gli alunni del sistema educativo, scolastico e formativo di cui al comma 1, qualora assenti per comprovata e certificata malattia, la didattica a distanza può essere attivata, su richiesta, anche qualora l'assenza non sia determinata da cause collegabili alla pandemia da SARS-CoV-2.

0.2.0100.55. Labriola, Novelli, Bagnasco.

All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b), capoverso « Art. 3-ter », comma 4, sopprimere il secondo periodo.

0.2.0100.34. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Bellucci, Gemmato, Ferro.

All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b), capoverso « Art. 3-ter », sopprimere il comma 5.

* **0.2.0100.16.** Raduzzi.

* **0.2.0100.35.** Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Albano, Bellucci, Gemmato, Ferro.

All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b), capoverso « Art. 3-ter », dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 60 milioni di euro nell'anno 2022 da destinare all'acquisto di:

a) dispositivi di protezione individuale FFP2, destinati agli studenti a partire dalla scuola primaria e al personale scolastico di ogni ordine e grado;

b) sistemi per la purificazione e/o ventilazione meccanica controllata dell'aria negli ambienti scolastici di ogni ordine e grado.

5-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è avviato un monitoraggio sull'avvenuto acquisto di tali dispositivi per la purificazione e ventilazione meccanica controllata dell'aria destinati alle istituzioni scolastiche presenti sull'intero territorio nazionale. È, altresì, istituita una Commissione tecnica incaricata di studiare gli standard minimi di qualità dell'aria negli ambienti scolastici, ai sensi della norma tecnica numero 5.3.12 di cui al decreto ministeriale del 18 dicembre 1975, pubbli-

cato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio 1976, n. 29, in relazione al presente quadro epidemiologico e alle conoscenze sulla dinamica dei contagi da virus aerei. Sono, altresì, emanate linee guida sugli standard e le specifiche tecniche in merito all'adozione di tali dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione.

0.2.0100.27. Lattanzio, Di Giorgi, Siani, Piccoli Nardelli, Nitti, Prestipino, Rossi, Orfini, Ciampi.

All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b), capoverso « Art. 3-ter », dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 50 milioni di euro nell'anno 2022 da destinare all'acquisto di sistemi per la purificazione e/o ventilazione meccanica controllata dell'aria negli ambienti scolastici e confinati degli stessi edifici, di ogni ordine e grado.

5-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è avviato un monitoraggio sull'avvenuto acquisto di tali dispositivi per la purificazione e ventilazione meccanica controllata dell'aria destinati alle istituzioni scolastiche presenti sull'intero territorio nazionale. È altresì istituita una Commissione tecnica incaricata di studiare gli standard minimi di qualità dell'aria negli ambienti scolastici e confinati degli stessi edifici, ai sensi della norma tecnica numero 5.3.12 di cui al decreto ministeriale del 18 dicembre 1975, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio 1976, n. 29, in relazione al presente quadro epidemiologico e alle conoscenze sulla dinamica dei contagi da virus aerei. Sono, altresì, emanate linee guida sugli standard e le specifiche tecniche in merito all'adozione di tali dispositivi mobili

di purificazione e impianti fissi di aerazione.

0.2.0100.28. Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Lattanzio, Siani, Nitti, Prestipino, Rossi, Orfini, Ciampi.

All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b), capoverso « Art. 3-ter », dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Nel caso in cui l'alunno sia stato allontanato da scuola con provvedimento di isolamento dovuto all'infezione da COVID-19, in mancanza della trasmissione del provvedimento di fine isolamento da parte delle competenti autorità sanitarie, ove trascorse 24 ore dall'esito negativo del tampone, lo stesso alunno può essere riammesso nell'ambito scolastico presentando, in via provvisoria, in attesa comunque del provvedimento dell'autorità sanitaria, una dichiarazione sostitutiva accompagnata dal referto positivo del tampone iniziale e quello negativo finale di fine infezione.

0.2.0100.22. Fragomeli, Siani, Lepri, De Filippo, Pini, Rizzo Nervo, Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Lattanzio, Nitti, Rossi, Orfini, Ciampi.

All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b), capoverso « Art. 3-ter », dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 5 milioni di euro nell'anno 2022 da destinare all'acquisto di dispositivi di protezione individuale destinati agli studenti a partire dalla scuola primaria.

0.2.0100.23. De Luca.

All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b), capoverso « Art. 3-ter », dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021,

n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: « 31 marzo 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 giugno 2022 » e le parole: « minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni » sono sostituite dalle seguenti: « minori di età compresa tra i 5 anni e i 18 anni »;

b) al comma 1-bis le parole: « 31 marzo 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 giugno 2022 »;

c) al comma 1-ter le parole: « 31 marzo 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 giugno 2022 »;

d) al comma 4, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

« b-bis) agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

0.2.0100.24. De Luca.

All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b), capoverso « Art. 3-ter », dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa alla misura di cui al presente comma, uno dei genitori può ricorrere al congedo di cui all'articolo 9 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.

* **0.2.0100.25.** Siani, Pini, Rizzo Nervo, De Filippo, Lepri.

* **0.2.0100.29.** Di Giorgi, Viscomi, Piccoli Nardelli, Mura, Lattanzio, Nitti, Prestipino, Rossi, Orfini, Ciampi.

All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b), capoverso « Art. 3-ter », dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, adotta un decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, concernente le linee guida inerenti gli standard e le specifiche tecniche per l'adozione e l'installazione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione e di ventilazione meccanica controllata (VMC) nelle aule e negli ambienti scolastici di ogni ordine e grado. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2022.

0.2.0100.61. Vietina.

All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b), capoverso « Art. 3-ter », dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al fine di contenere gli impatti psicologici e di prevenire i fattori di rischio e di disagio degli studenti, connessi al perdurare dell'emergenza sanitaria da COVID-19, è istituita, nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, la figura professionale dello psicologo scolastico, con la funzione di sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità degli alunni. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

0.2.0100.62. Carelli.

All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b), dopo il capoverso « Art. 3-ter », aggiungere il seguente:

Art. 3-*quater*.

(Disposizioni in materia di formazione dei medici di medicina generale)

1. È sospesa, per i due anni accademici successivi all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, limitatamente alle attività lavorative e alle modalità del loro riconoscimento quali attività di formazione previste dagli articoli 2-*quinquies*, commi 1 e 2, e articolo 4-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2020, n. 27.

2. Le regioni e le province autonome possono prevedere, nel periodo indicato dal precedente comma, che le ore di lavoro svolte dai medici del corso con incarichi di convenzionamento ai sensi dell'ACN della medicina generale temporanei, provvisori o di sostituzione, siano riconosciute quale orario di formazione per una percentuale massima pari al 50 per cento delle ore previste per ogni singola fase e che i medici di medicina generale tutori siano referenti dei medici in formazione a supporto dell'attività formativa svolta lavorando.

3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, il tutoraggio del corso di medicina generale può essere effettuato da medici che hanno una anzianità convenzionale pari ad almeno cinque anni.

0.2.0100.87. Marchetti.

All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, sostituire la lettera d) con la seguente: d) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: nell'ambito della popolazione scolastica delle scuole aggiungere le seguenti: primarie e e sostituire le parole: di cui all'articolo 4 con le seguenti: di cui all'articolo 3-ter.

0.2.0100.26. Siani, Pini, De Filippo, Lepri, Rizzo Nervo.

All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera e), capoverso « Art. 5-bis », dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono abrogati gli articoli 9, 9-*bis*, 9-*ter*, 9-*ter*.1, 9-*ter*.2, 9-*quater*, 9-*quinquies*, 9-*sexies*, 9-*septies*, 9-*octies*, 9-*novies*.

1-*ter*. Al decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3, il Capo II è abrogato.

0.2.0100.11. Colletti, Sapia.

All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera e), capoverso « Art. 5-bis », dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le disposizioni in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 sono abrogate a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.

0.2.0100.85. Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Claudio Borghi.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 2, inserire i seguenti:

Art. 2-*bis*.

(Durata delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta somministrazione della dose di richiamo della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o di avvenuta guarigione dal COVID-19)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, secondo periodo, le parole: « la certificazione verde COVID-19 ha una validità di sei mesi a far data dalla medesima somministrazione » sono sostituite dalle seguenti: « la certificazione verde

COVID-19 ha validità a far data dalla medesima somministrazione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo »;

b) il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

« 4-*bis*. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera *c-bis*), che ha validità di sei mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera *c-bis*), che ha validità a decorrere dall'avvenuta guarigione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo ».

Art. 2-*ter*.

(*Ulteriori disposizioni sul regime dell'auto-sorveglianza*)

1. Dopo il comma 7-*ter* dell'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, è inserito il seguente:

« 7-*quater*. Le disposizioni di cui al comma 7-*bis* sull'auto-sorveglianza si applicano anche in caso di guarigione avvenuta successivamente al completamento del ciclo vaccinale primario ».

Art. 2-*quater*.

(*Coordinamento con le regole di altri Paesi per la circolazione in sicurezza in Italia*)

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:

« 9-*bis*. Ai soggetti provenienti da uno Stato estero in possesso di un certificato,

rilasciato dalle competenti autorità sanitarie estere, di avvenuta guarigione o di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2 con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario anti SARS-CoV-2 o dall'avvenuta guarigione dal COVID-19, è consentito l'accesso ai servizi e alle attività per i quali nel territorio nazionale sussiste l'obbligo di possedere una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, di cui al comma 2, lettere *a*), *b*) e *c-bis*), cosiddetto "green pass rafforzato", previa effettuazione di *test* antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, di cui al comma 2, lettera *c*), avente validità di quarantotto ore dall'esecuzione, se antigenico rapido, o di settantadue ore, se molecolare. L'effettuazione del *test* di cui al primo periodo non è obbligatoria in caso di avvenuta guarigione successiva al completamento del ciclo vaccinale primario. Nel caso di vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, l'accesso ai servizi e alle attività di cui al primo periodo è consentito in ogni caso previa effettuazione di *test* antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, di cui al comma 2, lettera *c*), avente validità di quarantotto ore dall'esecuzione, se antigenico rapido, o di settantadue ore, se molecolare.

9-*ter*. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 9-*bis* sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 9-*bis*. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate anche con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi del comma 10. Nelle more della modifica del menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono autorizzati gli interventi di adeguamento necessari a consentire le verifiche »;

b) all'articolo 13:

1) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: « 8-*ter* » sono inserite le seguenti: « , 9, commi 9-*bis* e 9-*ter*, »;

2) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: « due violazioni delle disposizioni di cui » sono inserite le seguenti: « al comma 9-ter dell'articolo 9 e »;

b) dopo l'articolo 3, inserire i seguenti:

Art. 3-bis.

(Spostamenti da e per le isole minori, lagunari e lacustri e trasporto scolastico dedicato)

1. Dopo l'articolo 9-*quater* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è inserito il seguente:

« Art. 9-*quater*.1.

(Spostamenti da e per le isole minori, lagunari e lacustri e trasporto scolastico dedicato)

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 9-*quater*, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione fino al 31 marzo 2022, l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico per gli spostamenti da e per le isole di cui all'allegato A alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, ovvero da e per le isole lagunari e lacustri, per documentati motivi di salute e, per gli studenti di età pari o superiore a dodici anni, di frequenza dei corsi di scuola primaria e secondaria di primo grado e di secondo grado, sono consentiti anche ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, comprovante l'effettuazione di un *test* antigenico rapido o molecolare, con esito negativo al virus SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), avente validità di quarantotto ore dall'esecuzione, se antigenico rapido, o di settantadue ore, se molecolare.

2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado sono consentiti l'accesso ai mezzi di trasporto scolastico dedicato e il loro utilizzo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9-*quater*, fermi restando l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e il rispetto

delle linee guida per il trasporto scolastico dedicato, di cui all'allegato 16 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 ».

Art. 3-ter.

(Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo)

1. Ferma restando per il personale scolastico l'applicazione del regime dell'auto-sorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7-*bis*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nella gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito della positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, si applicano le seguenti misure:

a) nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65:

1) fino a quattro casi di positività accertati tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un *test* antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un *test* antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del *test* antigenico autosomministrato, l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;

2) con cinque o più casi di positività accertati nella stessa sezione o gruppo classe,

si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe la sospensione delle relative attività per la durata di cinque giorni;

b) nelle scuole primarie di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59:

1) fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un *test* antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un *test* antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del *test* antigenico autosomministrato, l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;

2) con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista, l'attività didattica prosegue in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore a sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza, con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore a sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta

di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni;

c) nelle scuole secondarie di primo grado, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, nonché nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226:

1) con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19;

2) con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza, con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, per i minori, e degli alunni direttamente interessati, se maggiorenni. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), numero 2), lettera b), numero 2), primo

periodo, e lettera *c*), numero 2), primo periodo, ai bambini e agli alunni della sezione, gruppo classe o classe si applica il regime sanitario di autosorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7-*bis*, del decreto-legge n. 33 del 2020, con esclusione dell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie fino a sei anni di età. Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza si applicano la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un *test* antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2, e l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di età superiore a sei anni. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un *test* antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

3. Nelle istituzioni e nelle scuole di cui al presente articolo resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

4. Nelle istituzioni di cui al comma 1, lettera *a*), la sospensione delle attività di cui al numero 2) avviene se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Per le scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado e per il sistema di istruzione e formazione professionale, si ricorre alla didattica digitale integrata di cui al comma 1, lettera *b*), numero 2), terzo periodo, e lettera *c*), numero 2), terzo periodo, se l'accertamento rispettivamente del quinto e del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.

5. La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza di cui al comma 1, lettera *b*), numero 2), primo periodo, e lettera *c*), numero 2), primo periodo, può essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. L'applicazione mobile di cui al primo periodo è tecnicamente adeguata al conseguimento delle finalità del presente comma e può essere impiegata anche nelle more dell'aggiornamento del decreto di cui al primo periodo.

6. Le misure già disposte ai sensi delle disposizioni in materia di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo sono ridefinite in funzione di quanto disposto dal presente articolo.

c) sopprimere l'articolo 4;

d) all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 4 con le seguenti: di cui all'articolo 3-ter.

e) dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-*bis*.

(*Abrogazioni*)

1. Il comma 1 dell'articolo 30 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, è abrogato.

Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-*bis*. Il decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5 ».

2.0100. Il Governo.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

COMITATO IV – INFLUENZA E CONTROLLO CRIMINALI SULLE ATTIVITÀ CONNESSE AL GIOCO NELLE SUE VARIE FORME	84
---	----

COMITATO IV – INFLUENZA E CONTROLLO CRIMINALI SULLE ATTIVITÀ CONNESSE AL GIOCO NELLE SUE VARIE FORME

Giovedì 10 febbraio 2022. – Coordinatore: ENDRIZZI (M5S).

Il Comitato si è riunito dalle 14.17 alle 18.40.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente in merito alla programmazione dei lavori	85
---	----

*Giovedì 10 febbraio 2022. — Presidenza
del presidente URSO.*

La seduta comincia alle 10.

**Comunicazioni del Presidente in merito alla pro-
grammazione dei lavori.**

Il PRESIDENTE rende alcune comuni-
cazioni sulle quali interviene il senatore
MAGORNO (IV-PSI).

La seduta termina alle 10.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione di persona informata sui fatti (*Svolgimento e conclusione*) 86

AUDIZIONI

Giovedì 10 febbraio 2022. — Presidenza della presidente Laura CAVANDOLI.

La seduta comincia alle 13.45.

Audizione di persona informata sui fatti.
(Svolgimento e conclusione)

Laura CAVANDOLI, *presidente*, propone che l'audizione si svolga in forma segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Laura CAVANDOLI, *presidente*, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 15.10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla morte di David Rossi

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	87
Audizione di Antonino Nastasi, sostituto procuratore della Repubblica presso la Procura di Firenze (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	87

COMMISSIONE PLENARIA

Giovedì 10 febbraio 2022. – Presidenza del presidente Pierantonio ZANETTIN indi del vicepresidente Marco LACARRA.

La seduta comincia alle 12.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di Antonino Nastasi, sostituto procuratore della Repubblica presso la Procura di Firenze.

(Svolgimento e rinvio).

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione di Antonino Nastasi, sostituto procuratore della Repubblica presso la Procura di Firenze, che ringrazia per aver accolto l'invito della Commissione.

Antonino NASTASI, *sostituto procuratore della Repubblica presso la Procura di Firenze*, svolge una relazione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, i deputati Andrea ROSSI (PD), Walter RIZZETTO (FdI), Susanna CENNI (PD) e Marco LACARRA (PD), ai quali risponde Antonino NASTASI, *sostituto procuratore della Repubblica presso la Procura di Firenze*.

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, i deputati Valentina D'ORSO (M5S), Claudio BORGHI (LEGA), Leonardo DONNO (M5S) e Luca MIGLIORINO (M5S), ai quali risponde Antonino NASTASI, *sostituto procuratore della Repubblica presso la Procura di Firenze*.

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, prospetta l'opportunità che l'odierna seduta possa concludersi alle 19.30, ferma re-

stando la possibilità di proseguire l'audizione in una prossima seduta.

Interviene, formulando domande e richieste di chiarimenti, il deputato Cosimo Maria FERRI (IV), al quale risponde Antonino NASTASI, *sostituto procuratore della Repubblica presso la Procura di Firenze*.

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, ringrazia il dottor Antonino Nastasi per il

contributo fornito ai lavori della Commissione e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 19.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla tutela dei consumatori e degli utenti

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	89
Sulla pubblicità dei lavori	89
Comunicazioni del Presidente	89
Audizione di Giacomo Lasorella, Presidente di AGCOM	89

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 10 febbraio 2022. — Presidenza del presidente Simone BALDELLI.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è riunito dalle 13.50 alle 13.55.

Giovedì 10 febbraio 2022.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Simone BALDELLI, *presidente*, avverte che, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso, i parlamentari possono partecipare all'odierna audizione in videoconferenza.

Avverte, altresì, che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Comunicazioni del Presidente.

Simone BALDELLI, *presidente*, comunica che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto che la Commissione si avvalga, con funzioni prevalenti di gestione e tenuta dell'archivio della Commissione, della collaborazione a tempo pieno dei militari della Guardia di finanza Vincenzo Di Rubbo, maresciallo aiutante, e Daniele San Luca, finanziere.

Audizione di Giacomo Lasorella, Presidente di AGCOM.

Simone BALDELLI, *presidente*, introduce l'audizione del Presidente dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Giacomo Lasorella, accompagnato dall'Ing. Giovanni Santella, direttore della Direzione tutela dei consumatori di Agcom.

Giacomo LASORELLA, *Presidente di AGCOM*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'inchiesta parlamentare.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Federica ZANELLA (Lega), Valentina BARZOTTI (M5S),

Marco RIZZONE (CI), Gavino MANCA (PD), Carla GIULIANO (M5S), Maria Soave ALEMANNO (M5S), nonché Simone BALDELLI, *presidente*.

Giacomo LASORELLA, *Presidente di AGCOM*, e Giovanni SANTELLA, *direttore della Direzione tutela dei consumatori di Agcom*, rispondono ai quesiti posti.

Simone BALDELLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
SEDE REFERENTE:	
DL 228/2021: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. C. 3431 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
ALLEGATO (<i>Proposte emendative approvate</i>)	17

III Affari esteri e comunitari

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	19
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-07493 Boldrini: Sull'utilizzo di munizioni e armamenti di fabbricazione italiana da parte delle autorità ugandesi	19
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	22
5-07494 Delmastro Delle Vedove: Sul caso del connazionale Andrea Costantino	20
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	23
5-07495 Spadoni: Sulle iniziative per consolidare il processo di stabilizzazione della Libia ..	20
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	25

IV Difesa

SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	27
Disciplina del volo da diporto o sportivo. Testo unificato C. 2493 e abbinato (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	27
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	31
RISOLUZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	28
7-00734 Roberto Rossini: Sulle iniziative da adottare per la semplificazione della procedura di autorizzazione alla sottoscrizione di contratti di sponsorizzazione per gli atleti militari (<i>Discussione e rinvio</i>)	28
INTERROGAZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	29
5-02208 Roberto Rossini: Sulle iniziative da adottare da parte del Ministero della difesa per la razionalizzazione e l'ottimizzazione degli spazi destinati all'archiviazione della documentazione cartacea	29
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	32

5-06878 Deidda: Sulle iniziative da assumere per evitare la chiusura e potenziare l'organico del IX Battaglione Carabinieri di Sardegna	29
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	34

V Bilancio, tesoro e programmazione

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni – L'economia dell'UE dopo la COVID-19: implicazioni per la <i>governance</i> economica. COM(2021)662 final (Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio/conclusione – Approvazione di un documento finale)	35
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	38
---	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-07501 Lucchini: Modalità di prosecuzione della sperimentazione relativa all'innalzamento dei livelli del lago Maggiore e necessità di un coinvolgimento degli enti locali nel processo decisionale	39
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	42
5-07496 Fregolent: Verifica dei danni ambientali conseguenti all'incendio occorso in data 12 dicembre 2021 nella fabbrica Demap, nel territorio del comune di Beinasco (TO)	40
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	44
5-07498 Foti: Modalità di smaltimento dei rifiuti nel comune di Campione d'Italia	40
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	46
5-07499 Maraia: Tempi di adozione del regolamento ministeriale recante modalità di attuazione delle disposizioni relative ai sistemi di restituzione con cauzione degli imballaggi ..	40
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	47
5-07500 Mazzetti: Criticità nella disciplina relativa al ritiro e alla raccolta degli pneumatici fuori uso (PFU)	41
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	49
AVVERTENZA	41

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'ingegner Vincenzo Macello, responsabile direzione investimenti di Rete Ferroviaria Italiana (RFI), sullo stato di realizzazione delle opere commissariate	51
--	----

XI Lavoro pubblico e privato

INTERROGAZIONI:

5-06592 Ubaldo Pagano: Tempistiche di liquidazione del trattamento di CIGS in favore dei lavoratori della « Industria del Legno – Pino Spagnoletti Srl » impiegati presso il sito di Giovinazzo (BA)	52
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	54
5-06743 Bologna: Iniziative volte alla celere gestione da parte dell'INPS dell'arretrato relativo agli accertamenti per il riconoscimento di prestazioni assistenziali	52
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	55

5-06900 Segneri: Sui tempi tecnici per autorizzare l'INPS a emanare una circolare attuativa delle disposizioni in materia di trattamenti di mobilità in deroga per i lavoratori beneficiari nelle aree di crisi complesse	53
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	57
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni in materia di lavoro agile e di lavoro a distanza. Esame C. 2282 Gagliardi, C. 2417 Barzotti, C. 2667 Lucaselli, C. 2685 Vallascas, C. 2817 Serracchiani, C. 2851 Giarrizzo, C. 2870 Giarrizzo, C. 2908 Villani, C. 3027 Mura e C. 3150 Zangrillo	53
XII Affari sociali	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione, in videoconferenza, del Garante per la protezione dei dati personali, Pasquale Stanzone, nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 1 del 2022: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore (C. 3434 Governo)	59
SEDE REFERENTE:	
DL 1/2022: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. C. 3434 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	59
ALLEGATO (Articolo aggiuntivo del Governo 2.0100 e relativi subemendamenti)	61
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	60
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	
COMITATO IV – INFLUENZA E CONTROLLO CRIMINALI SULLE ATTIVITÀ CONNESSE AL GIOCO NELLE SUE VARIE FORME	84
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	
Comunicazioni del Presidente in merito alla programmazione dei lavori	85
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLE COMUNITÀ DI TIPO FAMILIARE CHE ACCOLGONO MINORI	
AUDIZIONI:	
Audizione di persona informata sui fatti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	86
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI	
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	87
Audizione di Antonino Nastasi, sostituto procuratore della Repubblica presso la Procura di Firenze (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	87
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	89

Sulla pubblicità dei lavori	89
Comunicazioni del Presidente	89
Audizione di Giacomo Lasorella, Presidente di AGCOM	89

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.



18SMC0173870